



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

LUGLIO 2023



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	7
SEZIONE SECONDA	21
SEZIONE TERZA	42
SEZIONE QUARTA	61
SEZIONE QUINTA	74
SEZIONE SESTA	85
SEZIONE SETTIMA	104

LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 32939 del 27/04/2023 Cc. (dep. **27/07/2023**) Rv. **284969 - 01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: SELVAGGIO RAFFAELE. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 02/12/2021

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Subordinazione al risarcimento del danno - Costituzione di parte civile - Necessità - Ragioni.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12895 del 2015 Rv. 262932 - 01, N. 23290 del 2021 Rv. 281597 - 01, N. 26812 del 2022 Rv. 283310 - 01, N. 18450 del 2007 Rv. 236416 - 01, N. 933 del 2004 Rv. 227943 - 01, N. 23917 del 2020 Rv. 279550 - 01, N. 3958 del 2014 Rv. 258045 - 01, N. 8314 del 2021 Rv. 280711 - 01, N. 45854 del 2019 Rv. 277632 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 1324 del 2015 Rv. 261778 - 01, N. 41376 del 2010 Rv. 248924 - 01, N. 2684 del 2000 Rv. 215713 - 01, N. 42583 del 2019 Rv. 277631 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16629 del 2007 Rv. 236655 - 01

Sez. U, Sentenza n. 32318 del 30/03/2023 Ud. (dep. **25/07/2023**) Rv. **284878 - 01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: ZAZA CARLO. Relatore: ZAZA CARLO. Imputato: SABBATINI MARCO (RINUNCIANTE). P.M. FIMIANI PASQUALE. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO ANCONA, 20/09/2021

610001 RECIDIVA - IN GENERE - Recidiva reiterata - Applicazione - Precedente dichiarazione di recidiva - Necessità - Esclusione.

In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15591 del 2021 Rv. 281229 - 01, N. 35159 del 2022 Rv. 283848 - 01, N. 41288 del 2008 Rv. 241598 - 01, N. 18701 del 2010 Rv. 247089 - 01, N. 24023 del 2003 Rv. 225233 - 01, N. 47072 del 2014 Rv. 261308 - 01, N. 21451 del 2019 Rv. 275816 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2519 del 2022 Rv. 282707 - 02, N. 27450 del 2022 Rv. 283351 - 05, N. 37063 del 2020 Rv. 280436 - 01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20798 del 2011 Rv. 249664 - 01, N. 31669 del 2016 Rv. 267044 - 01, N. 35738 del 2010 Rv. 247838 - 01, N. 3585 del 2021 Rv. 280262 - 01, N. 20808 del 2019 Rv. 275319 - 01, N. 5859 del 2012 Rv. 251690 - 01

Sez. U, Sentenza n. 32938 del 19/01/2023 Cc. (dep. **27/07/2023**) Rv. **284993 - 01**

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **L. P.M. FIMIANI PASQUALE.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE BARI, 07/12/2020

673138 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO - Sequestro probatorio - Istanza di restituzione presentata al giudice dell'udienza preliminare - Rigetto - Impugnabilità - Esclusione.

Il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall'interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5163 del 1997 Rv. 209017 - 01, N. 2282 del 2011 Rv. 249486 - 01, N. 12546 del 2002 Rv. 221076 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 33695 del 2009 Rv. 244908 - 01, N. 11489 del 2015 Rv. 262979 - 01, N. 40789 del 2021 Rv. 282405 - 01, N. 21356 del 2021 Rv. 281370 - 01, N. 18814 del 2013 Rv. 256473 - 01, N. 16801 del 2021 Rv. 281114 - 01 Rv. 281114 - 01, N. 37145 del 2022 Rv. 283598 - 01, N. 3167 del 2022 Rv. 282745 - 01, N. 46141 del 2019 Rv. 277389 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14715 del 2019 Rv. 276506 - 01, N. 4554 del 2008 Rv. 238820 - 01

Sez. U, Sentenza n. 30753 del 15/12/2022 Cc. (dep. **14/07/2023**) Rv. **284820 - 01**

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **MOGINI STEFANO.** *Relatore:* **MOGINI STEFANO.** *Imputato:* **ZAVETTIERI ANNUNZIATO.** *P.M.* **COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 07/12/2021

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Benefici penitenziari - Unificazioni di pene concorrenti - Condanna anche per reato ostativo - Scioglimento del cumulo - Criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. - Irrilevanza.

In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 76 com. 1, Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 399

Massime precedenti Conformi: N. 18239 del 2019 Rv. 275670 - 01, N. 24014 del 2022 Rv. 283186 - 01, N. 26848 del 2022 Rv. 283360 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 35794 del 2019 Rv. 276723 - 01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 988 del 2018 Rv. 271983 - 01, N. 14563 del 2006 Rv. 233946 - 01, N. 14 del 1999 Rv. 214355 - 01, N. 3130 del 2015 Rv. 262062 - 01, N. 12554 del 2020 Rv. 278903 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45583 del 2007 Rv. 237692 - 01

LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 31897 del 12/07/2023 Ud. (dep. **24/07/2023**) Rv. **285048 - 01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: BASILE MARCELLO. P.M. UFILUGELLI FRANCESCO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 23/11/2022

594213 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - TENTATIVO - Artifici e raggiri - In danno di organo della Pubblica Amministrazione - Idoneità - Apprezzamento - Fattispecie.

In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e dei raggiri in danno di un organo della Pubblica Amministrazione postula che la condotta, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante", sia astrattamente capace di causare l'evento e oggettivamente adeguata ad attivare il procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità della richiesta, formulata da due militari e non accolta dal gestore dell'impianto, di far figurare un rifornimento di carburante di importo maggiore rispetto a quello effettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36199 del 2020 Rv. 280178 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20975 del 2008 Rv. 240412 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 33021 del 23/06/2023 Cc. (dep. **28/07/2023**) Rv. **285052 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: BIANCHI MICHELE. Relatore: BIANCHI MICHELE. Imputato: MUOLO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 25/01/2023

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Questioni concernenti la revoca di prestazioni previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012 - Scioglimento del cumulo e declaratoria di avvenuta espiazione della pena per reato comportante la revoca - Cognizione - Giudice dell'esecuzione - Esclusione - Giudice civile - Sussistenza.

Non rientrano nella cognizione del giudice dell'esecuzione, ma in quella del giudice civile, le questioni concernenti lo scioglimento del cumulo per l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena inflitta per reato che, ai sensi dell'art. 2, comma 58, legge 28 giugno 2012, n. 92, determina la revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali, non riguardando la relativa questione un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 58 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

Massime precedenti Vedi: N. 11581 del 2019 Rv. 275008 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 31927 del 16/06/2023** Cc. (dep. **24/07/2023**) Rv. **285049 - 01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: TRIBUNALE DI CAGLIARI. P.M. DI LEO GIOVANNI. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE CAGLIARI, 23/02/2023

654026 COMPETENZA - CONFLITTI - CASI - Richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato - Reati a citazione diretta - Giudice per le indagini preliminari - Sussistenza.

La competenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta appartiene al giudice per le indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST.

Sez. 1, **Sentenza n. 31451 del 07/06/2023** Ud. (dep. **19/07/2023**) Rv. **284841 - 01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: COLUCCI PASQUALE. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 30/09/2022

652043 AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - Reati divenuti procedibili a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Declaratoria di improcedibilità - Condizioni.

Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che l'Autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione della querela, impone, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dal citato d.lgs., l'immediata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE, Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2658 del 2023 Rv. 284155 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 29990 del 07/06/2023** Cc. (dep. **11/07/2023**) Rv. **284973 - 01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: MIZZI LORENZO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 01/12/2022

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Natura - Rimedio straordinario - Incompatibilità con il mero riesame degli stessi elementi fattuali di origine - Sussistenza - Art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 - Rapporto.

In tema di confisca di prevenzione, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della confisca, la revoca "ex tunc", a norma dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, del provvedimento deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, costituisce un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame dei medesimi elementi fattuali che hanno portato a disporre la misura.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1975 num. 575 art. 2 ter com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 17854 del 2020 Rv. 279283 - 01, N. 44682 del 2021 Rv. 282249 - 01, N. 4312 del 2012 Rv. 251811 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 29321 del 07/06/2023 Cc. (dep. **06/07/2023**) Rv. **284996 - 01**

Presidente: **SIANI VINCENZO**. *Estensore:* **LIUNI TERESA**. *Relatore:* **LIUNI TERESA**.
Imputato: **PACIFICO ANTONIO**. *P.M.* **DE MASELLIS MARIELLA**. (*Conf.*)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 24/02/2023

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello cautelare - Applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare dell'adempimento previsto, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione e, pertanto, non applicabile analogicamente alle impugnazioni cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89, Legge 04/10/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 22140 del 2023 Rv. 284645 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9432 del 2017 Rv. 269098 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 31005 del 19/05/2023 Ud. (dep. **18/07/2023**) Rv. **285055 - 01**

Presidente: **MOGINI STEFANO**. *Estensore:* **APRILE STEFANO**. *Relatore:* **APRILE STEFANO**.
Imputato: **PG C/ CALIGIURI GIANFRANCO**. *P.M.* **ODELLO LUCIA**. (*Diff.*)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 04/04/2022

599033 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - CROLLO DI COSTRUZIONI O ALTRI DISASTRI DOLOSI - Disastro innominato - Caratteristiche - Immissioni tossiche incidenti sull'ecosistema - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

Integra il delitto di disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. ("altro disastro") non solo il macroevento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l'evento, non visivamente e immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo pluriennale, sempre che produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità. (Fattispecie in cui è stato ritenuto che il delitto potesse essere integrato anche nel caso di attività di bonifica errata di un sito già inquinato, laddove si verifici una imponente contaminazione dei parametri ambientali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 426, Cod. Pen. art. 434 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4675 del 2007 Rv. 235669 - 01, N. 7941 del 2015 Rv. 262790 - 01, N. 2209 del 2018 Rv. 272366 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7479 del 2022 Rv. 282683 - 01, N. 46876 del 2019 Rv. 277702 - 02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 32593 del 19/05/2023** Cc. (dep. **26/07/2023**) Rv. **285099 - 01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: DE MATTEO DANIELE. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CAMPOBASSO, 08/11/2022

661181 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO - Reiterazione della medesima impugnazione in pendenza del termine per impugnare - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di impugnazioni, la definizione con pronuncia meramente formale o procedurale di un primo giudizio (nella specie, declaratoria di inammissibilità del reclamo al Tribunale di sorveglianza, non firmato digitalmente) non preclude la proposizione, nel rispetto del termine stabilito dalla legge, di un secondo atto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11600 del 2019 Rv. 274922 - 01, N. 37196 del 2020 Rv. 280823 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6026 del 2008 Rv. 238472 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 29083 del 17/05/2023** Ud. (dep. **05/07/2023**) Rv. **285014 - 01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: PG C/ MANCUSO PANTALEONE. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 11/05/2022

661152 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA IN GENERE - Dichiarazioni "de relato" - Mancata citazione delle persone indicate - Ricorso del pubblico ministero ex art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Ammissibilità.

Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., per la mancata attivazione, in presenza di dichiarazioni "de relato", della sequenza procedimentale prevista dall'art. 195, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. per l'escussione delle fonti dirette nominativamente indicate nel corso della deposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 33100 del 2022 Rv. 283651 - 02, N. 56129 del 2018 Rv. 274987 - 01, N. 12982 del 2020 Rv. 279259 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 31004 del 10/05/2023** Ud. (dep. **18/07/2023**) Rv. **284840 - 01**

Presidente: **DI NICOLA VITO**. Estensore: **MASI PAOLA**. Relatore: **MASI PAOLA**.
Imputato: **CAUCHI GIUSEPPE**. P.M. **DI LEO GIOVANNI**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 29/04/2022

673012 PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Valutazione della prova - Chiamata di correo - Rilevanza probatoria - Riscontri esterni - Caratteristiche.

In tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34712 del 2016 Rv. 267528 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 35923 del 2019 Rv. 276744 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20804 del 2013 Rv. 255143 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 28297 del 09/05/2023** Ud. (dep. **03/07/2023**) Rv. **284995 - 01**

Presidente: **CASA FILIPPO**. Estensore: **GALATI VINCENZO**. Relatore: **GALATI VINCENZO**.
Imputato: **GJONI ENREDI (CUI 01J8EN1)**. P.M. **TOCCI STEFANO**.
(Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 13/10/2022

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Delitto di rientro nel territorio dello Stato in violazione del relativo divieto - Equiparazione alla permanenza nel territorio dello Stato alla scadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la condotta dello straniero, destinatario dell'ordine di espulsione, che rientri nel territorio dello Stato in forza dell'autorizzazione temporanea per le finalità di cui all'art. 17 d.lgs. citato e vi permanga, anziché fare immediato ritorno nello Stato di provenienza, posto che l'autorizzazione ha la sola funzione di limitare l'efficacia dell'ordine di espulsione fino alla scadenza del termine in essa indicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16634 del 2013 Rv. 255685 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 29295 del 05/05/2023** Cc. (dep. **06/07/2023**) Rv. **284971 - 01**

Presidente: **MOGINI STEFANO**. Estensore: **CENTOFANTI FRANCESCO**. Relatore: **CENTOFANTI FRANCESCO**.
Imputato: **GIANNETTO SILVIO**. P.M. **SECCIA DOMENICO**.
(Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 27/09/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Decreto di applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. - Ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza reiettivo del reclamo -

SEZIONE PRIMA

Decorrenza del termine finale di efficacia del decreto al momento della decisione - Interesse alla decisione - Sussistenza.

Sussiste l'interesse del condannato alla decisione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza reiettivo del reclamo contro il decreto applicativo del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis, comma 1, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354, anche nel caso in cui sia decorso il termine finale di efficacia del decreto medesimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37298 del 2021 Rv. 282010 - 01, N. 20221 del 2013 Rv. 256187 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 30550 del 04/05/2023 Cc. (dep. **13/07/2023**) Rv. **284977 - 01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.**
Imputato: **GIROMINI MARILENA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE MASSA, 16/11/2022

657057 ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE - Esecuzione forzata - Prescrizione del credito - Opposizione - Competenza - Giudice civile.

In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito non spetta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1999 num. 46 art. 29, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 226

Massime precedenti Vedi: N. 50974 del 2019 Rv. 277866 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 491 del 2012 Rv. 251265 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 30541 del 02/05/2023 Cc. (dep. **13/07/2023**) Rv. **284976 - 01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.**
Imputato: **GIUD. SORVEGLIANZA BRESCIA. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)**

Dichiara competenza, GIUD. SORVEGLIANZA BRESCIA, 09/11/2022

657026 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - Misura di sicurezza personale disposta dal magistrato di sorveglianza - Formale dichiarazione di residenza in luogo diverso da quello del magistrato di sorveglianza ordinante la misura - Assenza di dimora effettiva nel luogo indicato - Esecuzione della misura - Competenza del magistrato ordinante la misura - Sussistenza.

La competenza a sovrintendere all'esecuzione della misura di sicurezza personale disposta successivamente al giudizio di cognizione spetta, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l'ha disposta, nel caso in cui, nonostante la formale dichiarazione di residenza da parte dell'interessato in luogo diverso da quello di emissione del provvedimento, si accerti l'assenza, in quel luogo, di una residenza o di un domicilio effettivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 com. 2

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 22651 del 2012 Rv. 253345 - 01, N. 13795 del 2015 Rv. 262890 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 30515 del 02/05/2023 Ud. (dep. **13/07/2023**) Rv. **284975 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: MUFTAH NAZIR. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE LA SPEZIA, 22/09/2022

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Condotta del reo susseguente al reato - Applicabilità ai reati commessi prima del 30 dicembre 2022 - Sussistenza.

La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nella formulazione novellata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18029 del 2023 Rv. 284497 - 01, N. 20279 del 2023 Rv. 284617 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266594 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 28762 del 28/04/2023 Cc. (dep. **04/07/2023**) Rv. **284970 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: EL AYARI HAIKEL. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE VERONA, 20/10/2022

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Onere del condannato - Mera indicazione dei reati e degli elementi sintomatici della continuazione - Sufficienza - Giudice dell'esecuzione - Compiti.

In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 186

Massime precedenti Vedi: N. 39850 del 2014 Rv. 261359 - 01, N. 10661 del 2023 Rv. 284291 - 01, N. 36289 del 2015 Rv. 265011 - 01, N. 9275 del 2014 Rv. 259069 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 32588 del 21/04/2023 Cc. (dep. **26/07/2023**) Rv. **285057 - 01**

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: ZAVETTIERI ANNUNZIATO. P.M. MOROSINI PERGIORGIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 20/09/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rigetto definitivo della richiesta di applicazione della liberazione anticipata speciale ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 146 del 2013 - Sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2020 e n. 17 del 2021 - Nuovo elemento di diritto - Esclusione.

In tema di procedimento di sorveglianza, le sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2020 e n. 17 del 2021 non configurano un nuovo elemento di diritto idoneo a superare la preclusione determinata dal provvedimento definitivo con cui sia stata rigettata la richiesta di maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata speciale avanzata dal condannato per reati ostativi a norma dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/12/2014 num. 10 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2013 num. 146 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3130 del 2015 Rv. 262060 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 32574 del 21/04/2023 Ud. (dep. **26/07/2023**) Rv. **285050 - 02**

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: PAIANO SIMONE. P.M. DI LEO GIOVANNI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 21/04/2022

595053 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Ritrattazione - Parziale ammissione - Sufficienza - Esclusione.

In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità, deve consistere in una smentita non equivoca della precedente dichiarazione, non essendo sufficiente una parziale ammissione di fatti veri.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 376 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9955 del 2016 Rv. 266472 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 32575 del 21/04/2023 Ud. (dep. **26/07/2023**) Rv. **285051 - 01**

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: FIORDALISI DOMENICO. Relatore: FIORDALISI DOMENICO. Imputato: CACUCCILO TOMMASO. P.M. DI LEO GIOVANNI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 16/12/2021

618036 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Prescrizioni accessorie ex art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - Efficacia integrativa degli obblighi imposti al sorvegliato speciale - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.

In tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, vevoli ad adattare al caso concreto le esigenze di difesa sociale proprie delle

SEZIONE PRIMA

misure di prevenzione, hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del decreto citato, sicché anche la loro violazione integra tali reati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12889 del 2018 Rv. 272612 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 32581 del 20/04/2023 Cc. (dep. **26/07/2023**) Rv. **285056 - 01**

Presidente: **TARDIO ANGELA.** *Estensore:* **FIORDALISI DOMENICO.** *Relatore:* **FIORDALISI DOMENICO.** *Imputato:* **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 12/07/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello spazio individuale minimo intramurario - Spazio occupato da letti singoli - Computabilità - Ragioni.

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter ord. pen., ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, di cui all'art. 3 Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, deve essere computato anche lo spazio occupato dai letti singoli, sebbene in uso ad altri detenuti, trattandosi di arredi che non occupano in senso verticale tutta la parete adiacente e producono il medesimo ingombro dei letti a castello, consentendo, almeno in parte, alcuni movimenti ordinari del detenuto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 12774 del 2022 Rv. 282850 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18760 del 2023 Rv. 284510 - 01, N. 21495 del 2023 Rv. 284701 - 01, N. 21494 del 2023 Rv. 284700 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6551 del 2021 Rv. 280433 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 28743 del 14/04/2023 Ud. (dep. **04/07/2023**) Rv. **285031 - 01**

Presidente: **MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **LEDDA PAOLO.** *P.M.* **GAETA PIETRO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO SASSARI, 23/05/2022

560015 IMPUTABILITA' - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - Vizio parziale di mente - Riconoscimento nel giudizio di appello - Riduzione anche della pena base - Esclusione - Ragioni.

In tema di vizio parziale di mente, il riconoscimento, nel giudizio di appello, della diminuzione di cui all'art. 89 cod. pen. preclude la possibile valutazione della stessa circostanza anche ai fini della riduzione della misura della pena base, determinandosi, altrimenti, la violazione del limite massimo di riduzione della pena fissato dalla legge. (Conf.: n. 2355 del 03/12/1971, dep. 1972, Rv. 121028-01).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33268 del 2013 Rv. 256993 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 28293 del 12/04/2023 Ud. (dep. **03/07/2023**) Rv. **284994 - 01**

Presidente: **SIANI VINCENZO.** *Estensore:* **MASI PAOLA.** *Relatore:* **MASI PAOLA.**
Imputato: **MASOTINA FRANCESCO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 23/05/2022

667004 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - Rinuncia del difensore - Mancato conferimento della procura speciale al nuovo difensore - Nullità della costituzione - Sussistenza - Effetti.

La designazione del nuovo difensore della parte civile comporta l'obbligo del rilascio, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., di una nuova procura speciale, la cui mancanza determina la cessazione della partecipazione al giudizio della parte e l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3519 del 2010 Rv. 245845 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 43479 del 2015 Rv. 265226 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 31908 del 11/04/2023 Cc. (dep. **24/07/2023**) Rv. **285016 - 01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Relatore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Imputato:* **GRECO CARLO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 25/10/2022

661193 IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Provvedimenti della magistratura di sorveglianza - Termine di quindici giorni - Applicabilità.

Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 292 del 1999 Rv. 212710 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31461 del 2006 Rv. 234147 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 30510 del 06/04/2023** Ud. (dep. **13/07/2023**) Rv. **284974 - 01**

Presidente: **BONI MONICA.** Estensore: **FIORDALISI DOMENICO.** Relatore: **FIORDALISI DOMENICO.** Imputato: **BIAMINO MARIO.** P.M. **MOROSINI PIERGIORGIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BIELLA, 15/02/2022

604029 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE - Reato di offesa alla bandiera di uno Stato estero - Distruzione della bandiera dell'Unione Europea - Sussistenza.

In tema di delitti contro gli Stati esteri, integra il reato di offesa alla bandiera di uno Stato estero, di cui all'art. 299 cod. pen., la distruzione della bandiera dell'Unione Europea, trattandosi di organismo internazionale che rappresenta, singolarmente e nel loro insieme, gli Stati membri.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 299 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28730 del 2013 Rv. 256780 - 01, N. 1903 del 2018 Rv. 272045 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 33435 del 30/03/2023** Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **285017 - 01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** Estensore: **MAGI RAFFAELLO.** Relatore: **MAGI RAFFAELLO.** Imputato: **ABBATE GENNARO BIAGIO.** P.M. **PASSAFIUME SABRINA.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/06/2022

651015 ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Giudizio abbreviato - Allegazione di consulenza tecnica quale memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, la consulenza tecnica di parte non può essere introdotta e acquisita ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. dovendosi includere nella nozione di "memoria" l'atto di parte che ha contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già a disposizione del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 44419 del 2015 Rv. 265040 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12691 del 2020 Rv. 278905 - 01, N. 10968 del 2019 Rv. 275769 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 29877 del 24/03/2023** Cc. (dep. **10/07/2023**) Rv. **284972 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** Estensore: **ALIFFI FRANCESCO.** Relatore: **ALIFFI FRANCESCO.** Imputato: **SUSINO SALVATORE.** P.M. **CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE GELA, 14/04/2022

657023 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO - Pene ostative alla concessione della sospensione condizionale - Estinzione per indulto - Applicazione analogica dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di esecuzione, non è suscettibile di applicazione analogica la previsione di cui all'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. nel caso in cui le pene ostative alla concessione della sospensione

SEZIONE PRIMA

condizionale sono state dichiarate estinte per indulto, posto che la concessione di tale beneficio, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non elimina gli altri effetti penali scaturenti "ope legis" dalla condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Preleggi art. 14, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5689 del 2015 Rv. 262464 - 01, N. 33817 del 2014 Rv. 261433 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4687 del 2006 Rv. 232610 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 29864 del 24/03/2023 Cc. (dep. **10/07/2023**) Rv. **284839 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. *Estensore:* **DI GIURO GAETANO**. *Relatore:* **DI GIURO GAETANO**. *Imputato:* **SAINATO DOMENICO**. *P.M.* **MOLINO PIETRO**. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA REGGIO CALABRIA, 27/09/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Permesso di necessità - Evento familiare grave - Assenza del requisito della eccezionalità - Diniego - Legittimità - Fattispecie.

In tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il diniego del permesso di necessità in relazione a un evento familiare che, seppure grave, non presenti il carattere della eccezionalità. (Fattispecie relativa alla nascita prematura di una figlia, che il detenuto avrebbe, comunque, potuto vedere in sede di colloquio).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41240 del 2019 Rv. 277135 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 57813 del 2017 Rv. 272400 - 01, N. 56195 del 2018 Rv. 274655 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 29873 del 24/03/2023 Cc. (dep. **10/07/2023**) Rv. **284824 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. *Estensore:* **ALIFFI FRANCESCO**. *Relatore:* **ALIFFI FRANCESCO**. *Imputato:* **GIUFFREDA CESARE**. *P.M.* **SENATORE VINCENZO**. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA BOLOGNA, 19/07/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova terapeutico - Condizioni - Pena detentiva da espriare non superiore a quattro anni per titolo comprensivo anche di reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. - Scindibilità del cumulo - Esclusione.

In tema di affidamento in prova terapeutico, prevedendo la condizione di accesso alla misura che la pena detentiva inflitta o ancora da espriare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espriare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espriata ai reati in questione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 23279 del 2021 Rv. 281613 - 01, N. 42088 del 2019 Rv. 277294 - 01, N. 41322 del 2009 Rv. 245057 - 01, N. 12339 del 2020 Rv. 278701 - 01, N. 51882 del 2016 Rv. 268843 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 1405 del 2011 Rv. 249425 - 01, N. 2285 del 2014 Rv. 258403 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20702 del 2020 Rv. 279376 - 02, N. 13041 del 2021 Rv. 280982 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 29863 del 24/03/2023 Cc. (dep. **10/07/2023**) Rv. **284997 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Relatore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Imputato:* **OCCHIPINTI MARINO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA VENEZIA, 24/08/2022

577029 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - Revoca - Presupposti - Trasgressioni agli obblighi della libertà vigilata costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili - Rilevanza - Limiti.

In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone il mancato ravvedimento del condannato, desumibile da trasgressioni che, se costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili, possono essere valutate incidentalmente dal tribunale di sorveglianza, fermo restando, in caso di proscioglimento in sede di cognizione, l'esame della rilevanza delle violazioni sulla partecipazione dell'interessato al trattamento rieducativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Pen. art. 177 CORTE COST., Cod. Pen. art. 230 CORTE COST., Cod. Pen. art. 231 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 52020 del 2017 Rv. 271606 - 01, N. 33848 del 2019 Rv. 276498 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 5563 del 1997 Rv. 206751 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15552 del 2020 Rv. 279056 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 31901 del 22/03/2023 Cc. (dep. **24/07/2023**) Rv. **285015 - 01**

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **SIANI VINCENZO.** *Relatore:* **SIANI VINCENZO.** *Imputato:* **ABBATE CRISTINA. P.M. ROMANO GIULIO.** (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE NAPOLI, 06/12/2022

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca disposta con sentenza - Appartenenza del bene a terzo - Incidente di esecuzione - Legittimazione del solo terzo estraneo - Configurabilità.

In sede di incidente di esecuzione, sussiste la legittimazione esclusiva del terzo, e non del condannato, al fine di rivendicare la proprietà del bene confiscato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29124 del 2012 Rv. 253180 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 58444 del 2018 Rv. 275459 - 01

LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 31488 del 12/07/2023 Cc. (dep. **19/07/2023**) Rv. **284961 - 01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: TERLIZZI GAETANO. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BARI, 26/10/2022

671059 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA - Richiesta dell'imputato subordinata alla sostituzione della pena detentiva - Inscindibilità della richiesta - Omessa sostituzione della pena detentiva - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17198 del 2007 Rv. 236454 - 01, N. 18136 del 2012 Rv. 253770 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30392 del 2012 Rv. 253304 - 01, N. 27975 del 2012 Rv. 253587 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 33355 del 28/06/2023 Cc. (dep. **28/07/2023**) Rv. **285021 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BELTRANI SERGIO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: QUATTROCCHI LUIGI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 13/03/2023

665011 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Imputato detenuto - Impugnazione proposta avverso sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Mancata elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.- Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 38442 del 2023 Rv. 285029 - 01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 5135 del 2022 Rv. 282601 - 01, N. 22140 del 2023 Rv. 284645 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30640 del 27/06/2023 Ud. (dep. **14/07/2023**) Rv. **284939 - 01**

Presidente: **ROSI ELISABETTA.** *Estensore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO.** *Relatore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO.** *Imputato:* **S. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 12/12/2019

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna - Applicazione di misura di sicurezza prevista "ex lege" - Legittimità.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, riformando in senso assolutorio una sentenza di condanna, applichi la misura di sicurezza prevista dalla legge quale conseguenza dell'assoluzione per vizio di mente dell'appellante. (Conf.: n. 4037 del 1992, Rv. 189830-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 212 CORTE COST., Cod. Pen. art. 215 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42026 del 2010 Rv. 248716 - 01, N. 24744 del 2022 Rv. 283322 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27928 del 2022 Rv. 283330 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 31783 del 23/06/2023 Ud. (dep. **21/07/2023**) Rv. **284988 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **ARIOLLI GIOVANNI.** *Relatore:* **ARIOLLI GIOVANNI.** *Imputato:* **YANG SHUYAN. P.M. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 25/02/2021

666001 NULLITA' - IN GENERE - Omessa notifica presso il domicilio dichiarato del decreto che dispone il giudizio - Notifica effettuata direttamente presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - Nullità assoluta ed insanabile della citazione - Conseguenze - Fattispecie.

È viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di appello sul rilievo che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio era stata eseguita direttamente presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, senza che fosse previamente verificata la sua idoneità alla ricezione delle notifiche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34170 del 2008 Rv. 240705 - 01, N. 48652 del 2009 Rv. 245829 - 01, N. 50016 del 2015 Rv. 265693 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 17123 del 2016 Rv. 266613 - 01, N. 1742 del 2014 Rv. 258131 - 01, N. 48260 del 2016 Rv. 268431 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3967 del 2023 Rv. 284310 - 01, N. 29677 del 2014 Rv. 259819 - 01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 119 del 2005 Rv. 229539 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 29044 del 22/06/2023 Ud. (dep. **05/07/2023**) Rv. **284922 - 01**

Presidente: **RAGO GEPPINO**. *Estensore:* **RAGO GEPPINO**. *Relatore:* **DE SANTIS ANNA MARIA**. *Imputato:* **MONE MANUEL**. *P.M.* **MOLINO PIETRO**. (*Conf.*)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 14/06/2022

594176 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - Violenza o minaccia posti in essere da terzo estraneo alla sottrazione - Configurabilità del reato - Presupposti.

Integra il delitto di rapina impropria la condotta di colui che, non avendo partecipato alla sottrazione della cosa mobile altrui, riceva immediatamente dopo dall'agente il provento della sottrazione e ponga in essere violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità, sempre che sia consapevole dell'illecita sottrazione del bene consegnatogli.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23779 del 2021 Rv. 281460 - 01, N. 34056 del 2018 Rv. 273617 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 32569 del 16/06/2023 Ud. (dep. **26/07/2023**) Rv. **284980 - 02**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **PARDO IGNAZIO**. *Relatore:* **PARDO IGNAZIO**. *Imputato:* **PG C/ AGUI' ROBERTO**. *P.M.* **BALSAMO ANTONIO**. (*Diff.*)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/06/2022

568005 MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Libertà vigilata - Condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Pena irrogata non inferiore a dieci anni di reclusione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione.

In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 230 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 229 CORTE COST., Cod. Pen. art. 417, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27656 del 2001 Rv. 220229 - 01, N. 2025 del 2018 Rv. 272023 - 01, N. 38108 del 2015 Rv. 265006 - 01, N. 33951 del 2021 Rv. 281999 - 01, N. 44667 del 2016 Rv. 268678 - 01, N. 24950 del 2023 Rv. 284829 - 02, N. 6847 del 2008 Rv. 238651 - 01, N. 7196 del 2011 Rv. 249224 - 01, N. 4115 del 2020 Rv. 278325 - 03

Massime precedenti Difformi: N. 24873 del 2023 Rv. 284817 - 01, N. 1027 del 2019 Rv. 274790 - 01, N. 35996 del 2019 Rv. 276813 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28582 del 2015 Rv. 264563 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 32569 del 16/06/2023** Ud. (dep. **26/07/2023**) Rv. **284980 - 03**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: PG C/ AGUI' ROBERTO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/06/2022

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Intercettazioni di conversazioni tra soggetti affiliati ad associazione di tipo mafioso - Dati appresi da altre persone - Disciplina delle dichiarazioni "de relato" ex art. 195 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Valutazione - Criteri.

In tema di prove, nel caso in cui una conversazione intercettata, intercorsa tra soggetti affiliati ad un'associazione di tipo mafioso, sia relativa, in parte, a dati appresi da altre persone, il giudice, pur non essendo tenuto ad applicare la disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen., deve valutare rigorosamente la genuinità delle affermazioni captate e, laddove persistano dubbi, deve individuare elementi di riscontro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5224 del 2020 Rv. 278611 - 01, N. 42981 del 2016 Rv. 268042 - 01, N. 27370 del 2021 Rv. 281635 - 01, N. 49082 del 2018 Rv. 274808 - 01, N. 8211 del 2016 Rv. 266509 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 32569 del 16/06/2023** Ud. (dep. **26/07/2023**) Rv. **284980 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: PG C/ AGUI' ROBERTO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/06/2022

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Attenuante della lieve entità del fatto, introdotta con sentenza Corte cost. n. 120 del 2023 - Applicabilità - Esclusione.

In tema di estorsione, ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5973 del 2015 Rv. 262270 - 01, N. 18981 del 2017 Rv. 269933 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 33457 del 15/06/2023** Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **285022 - 01**

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: LO PORTO EMANUELE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 30/06/2022

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen. - Luoghi previsti dall'art. 624-bis cod. pen. - Individuazione - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA

In tema di estorsione, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta è tenuta sia in un luogo di privata dimora, sia in altri luoghi che, isolando la vittima, siano idonei a ostacolarne la difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza dell'aggravante, il fatto che la condotta fosse stata posta in essere in un luogo che, pur presentando le caratteristiche di una dimora, non era concretamente abitato, posto che ciò non incideva né sulla sua idoneità a proteggere la riservatezza, né sulla capacità di rendere più difficoltosa la difesa della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Civ. art. 628 com. 3, Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32781 del 2021 Rv. 281914 - 01, N. 23331 del 2020 Rv. 279479 - 01, N. 28756 del 2020 Rv. 279672 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 29538 del 15/06/2023 Ud. (dep. **07/07/2023**) Rv. **284940 - 01**

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: BRNELIC DANIELE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 06/06/2022

594053 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Aggravante della destinazione del bene a un pubblico servizio - Nozione di bene destinato a un pubblico servizio.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicitica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluyente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 com. 2 lett. 1 PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2889 del 2004 Rv. 228552 - 01, N. 51105 del 2019 Rv. 278317 - 01, N. 2333 del 2018 Rv. 271756 - 01, N. 45258 del 2022 Rv. 283991 - 01, N. 17391 del 2018 Rv. 272648 - 01, N. 13067 del 2016 Rv. 266183 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30624 del 07/06/2023 Ud. (dep. **14/07/2023**) Rv. **284869 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: SUMA MARIA. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 30/06/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Provvedimento di rigetto - Ricorribilità per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio - Ammissibilità - Ragioni.

Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'illegittimo diniego si risolve in un grave "vulnus" al diritto di difesa dell'imputato, ledendone l'interesse ad accedere a un trattamento sanzionatorio di favore determinato dall'accordo tra le parti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 28018 del 2023 Rv. 284806 - 01, N. 31556 del 2022 Rv. 283610 - 01, N. 23614 del 2022 Rv. 283284 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 17875 del 2022 Rv. 283464 - 01, N. 20085 del 2021 Rv. 281512 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30254 del 23/05/2023 Cc. (dep. 12/07/2023) Rv. 285024 - 02

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: PMT C/ CURCIO LEONARDO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 08/02/2023

664028 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE - Modificazione della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato - Effetti sul termine di durata della custodia cautelare delle fasi esaurite - Esclusione.

La modifica della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, ove rilevante ai fini del computo dei termini di fase della misura cautelare in atto, non ha effetto retroattivo, anche se favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, intervenuto nelle more del giudizio abbreviato, che aveva fatto retroagire alla fase delle indagini preliminari, già esaurita, gli effetti favorevoli della decisione della Cassazione in ordine alla riqualificazione del fatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46497 del 2019 Rv. 277410 - 01, N. 35681 del 2015 Rv. 264268 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30254 del 23/05/2023 Cc. (dep. 12/07/2023) Rv. 285024 - 01

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: PMT C/ CURCIO LEONARDO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 08/02/2023

664098 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE - Reato rispetto a cui commisurare la durata del termine di fase - Reato contestato nel provvedimento cautelare - Legittimità - Successiva modifica della qualificazione giuridica negli atti di esercizio dell'azione penale - Rilevanza - Esclusione - Limiti.

Ai fini del computo dei termini di durata delle misure cautelari personali, è necessario fare riferimento al solo provvedimento restrittivo, costituito dalla reciproca integrazione dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari e di quella pronunciata ex art. 309 cod. proc. pen., nonché dalla decisione della Corte di cassazione che definisce l'incidente cautelare, pur se l'azione penale sia stata successivamente esercitata per un delitto diversamente qualificato. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo la sentenza di primo e secondo grado prevalgono sull'accertamento cautelare, in quanto frutto di un approfondimento processuale svolto in contraddittorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 24123 del 2016 Rv. 266879 - 01, N. 9964 del 2016 Rv. 266507 - 01, N. 7470 del 2009 Rv. 243037 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44895 del 2014 Rv. 260926 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30232 del 16/05/2023 Ud. (dep. **12/07/2023**) Rv. **284802 - 01**

Presidente: **ROSI ELISABETTA.** *Estensore:* **AIELLI LUCIA.** *Relatore:* **AIELLI LUCIA.**
Imputato: **NACCARATO DAVIDE. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 05/05/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - "Conclusioni scritte" ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 - Nozione - Omessa valutazione - Nullità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l'interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato fosse meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell'atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell'esame dell'impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte).

Riferimenti normativi: Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44424 del 2022 Rv. 284004 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 46086 del 2021 Rv. 282297 - 01, N. 3913 del 2022 Rv. 282881 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 32083 del 12/05/2023 Cc. (dep. **24/07/2023**) Rv. **285002 - 01**

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO.** *Estensore:* **D'AURIA DONATO.** *Relatore:* **D'AURIA DONATO.** *Imputato:* **PMT C/ DE LUCA GIUSEPPE. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)**

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 01/02/2023

594074 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Altrui danno - Nozione - Rinuncia all'esercizio di azioni giudiziarie per tutelare un diritto o interesse - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di estorsione, l'altrui danno, avendo necessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un'azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell'appartenenza al medesimo soggetto. (Fattispecie in cui il soggetto agente aveva rivolto minacce alla persona offesa per costringerla a non sporgere querela per una truffa subita

SEZIONE SECONDA

e, quindi, a rinunciare all'esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per effetto degli artifici e raggiri posti in essere in suo danno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34900 del 2008 Rv. 241817 - 01, N. 43769 del 2013 Rv. 257303 - 01, N. 18508 del 2017 Rv. 270209 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29563 del 2006 Rv. 234963 - 01, N. 16658 del 2008 Rv. 239780 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 29053 del 11/05/2023 Cc. (dep. **05/07/2023**) Rv. **284938 - 02**

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: COSMOPOL S.P.A.. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 23/09/2022

677038 SENTENZA - REQUISITI - GENERALITA' DELLE PARTI - Trattamento dei dati in ambito giudiziario - Dati identificativi degli interessati - Istanza di oscuramento dei dati riportati sulla sentenza o su altro provvedimento - Soggetto legittimato alla persona - Persona fisica - Sussistenza - Persona giuridica - Esclusione.

In tema di diritto all'anonimato delle parti in giudizio e dei soggetti interessati di cui all'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per effetto delle modifiche apportate all'art. 4, lett. i), d.lgs. citato dall'art. 40 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, riveste la qualità di "interessato", legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri elementi identificativi, soltanto la persona fisica alla quale si riferiscono i dati, sicché è inammissibile l'istanza presentata in nome e per conto di una persona giuridica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 40 com. 2, Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. I, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 52 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11959 del 2017 Rv. 269402 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19054 del 2013 Rv. 255299 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 29053 del 11/05/2023 Cc. (dep. **05/07/2023**) Rv. **284938 - 01**

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: COSMOPOL S.P.A.. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 23/09/2022

677038 SENTENZA - REQUISITI - GENERALITA' DELLE PARTI - Trattamento dei dati in ambito giudiziario - Dati identificativi degli interessati - Istanza di oscuramento dei dati riportati sulla sentenza o altro provvedimento - Termine di presentazione dell'istanza - Indicazione - Ragione.

In tema di trattamento di dati personali, l'istanza volta all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza od in altro provvedimento, in caso di loro riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste giuridiche,

SEZIONE SECONDA

supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, deve essere presentata prima dell'emissione del dispositivo, concretizzandosi in tale atto deliberativo la definizione del "relativo grado di giudizio", cui fa riferimento l'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (Fattispecie in cui è stata dichiarata inammissibile un'istanza presentata da un terzo, a mezzo PEC, alla cancelleria della Corte di cassazione successivamente alla definizione del giudizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 52 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11959 del 2017 Rv. 269402 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19054 del 2013 Rv. 255299 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 29518 del 11/05/2023 Ud. (dep. **07/07/2023**) Rv. **284800 - 01**

Presidente: **DI PAOLA SERGIO.** *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Imputato:* **LEFONS LEONARDO.** *P.M.* **GUERRA MARIAEMANUELA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 07/01/2022

661125 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE - Ricorso per cassazione - Ammissibilità dell'impugnazione avverso la statuizione sulle spese relative all'azione civile - Ritenuta inammissibilità dei motivi relativi alla responsabilità penale - Possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello - Esclusione - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile non consente, in caso di ritenuta inammissibilità dei motivi attinenti alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l'azione civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20899 del 2017 Rv. 270130 - 01, N. 16391 del 2021 Rv. 281122 - 01, N. 20525 del 2022 Rv. 283269 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6903 del 2017 Rv. 268966 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30775 del 10/05/2023 Ud. (dep. **17/07/2023**) Rv. **285038 - 02**

Presidente: **DIOTALLEVI GIOVANNI.** *Estensore:* **PELLEGRINO ANDREA.** *Relatore:* **PELLEGRINO ANDREA.** *Imputato:* **SPAGNUOLO MARCO.** *P.M.* **ORSI LUIGI.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 08/04/2022

594173 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Rapina impropria - Requisito della "immediatezza" - Nozione.

Ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della "immediatezza", contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a

SEZIONE SECONDA

impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39924 del 2008 Rv. 242412 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 34056 del 2018 Rv. 273617 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30776 del 10/05/2023 Ud. (dep. **17/07/2023**) Rv. **284947 - 01**

Presidente: **DIOTALLEVI GIOVANNI.** *Estensore:* **PELEGRINO ANDREA.** *Relatore:* **PELEGRINO ANDREA.** *Imputato:* **CHIONNA PIERLUIGI.** *P.M.* **ORSI LUIGI.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 07/07/2022

671003 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Potere di integrazione probatoria "ex officio" del giudice - Sussistenza - Condizioni.

Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45329 del 2013 Rv. 257498 - 01, N. 44324 del 2013 Rv. 258320 - 01, N. 11908 del 2016 Rv. 266158 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 37588 del 2014 Rv. 260840 - 01, N. 20262 del 2014 Rv. 259663 - 01, N. 35987 del 2010 Rv. 248181 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 31574 del 09/05/2023 Ud. (dep. **20/07/2023**) Rv. **284954 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **MUTUA CONSUMATORI CAMPANIA C/ ABATIELLO DOMENICO.** *P.M.* **ROMANO GIULIO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/02/2022

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Sentenza assolutoria - Fatto diverso ex art. 521 cod. proc. pen. - Annullamento in appello - Ricorso per cassazione dell'imputato - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, avendo ritenuto la ricorrenza di un fatto diverso e più grave rispetto a quello contestato, abbia annullato, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza assolutoria di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sussistendo un concreto interesse dell'imputato ad impugnare in ragione della situazione peggiorativa che consegue alla sentenza di annullamento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, per effetto dell'annullamento ex art. 521 cod. proc. pen. della sentenza assolutoria di primo grado, il processo regredisce alla fase delle indagini, nella quale l'imputato è posto, di certo, in condizione di difendersi, circostanza che, tuttavia, non elimina il pregiudizio a lui derivante dall'intervenuta caducazione della prima decisione, a lui favorevole).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 17879 del 2014 Rv. 260006 - 01, N. 2069 del 2019 Rv. 274735 - 01, N. 40966 del 2015 Rv. 265608 - 01, N. 455 del 2022 Rv. 282514 - 01, N. 11228 del 2015 Rv. 262715 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 9665 del 2014 Rv. 259697 - 01, N. 14366 del 2012 Rv. 252474 - 01, N. 40625 del 2006 Rv. 236304 - 01, N. 22262 del 2011 Rv. 250580 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 31574 del 09/05/2023 Ud. (dep. **20/07/2023**) Rv. **284954 - 02**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **MUTUA CONSUMATORI CAMPANIA C/ ABATIELLO DOMENICO. P.M. ROMANO GIULIO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/02/2022

677007 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA - Statuizioni civili - Condanna generica - Prova specifica dell'"an debeatur" - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell'"an debeatur", atteso che è rinviata al separato giudizio civile la sola determinazione quantitativa del danno. (Fattispecie relativa alla costituzione di parte civile di associazioni rappresentative di interessi collettivi, in cui la Corte ha precisato che la prova della sussistenza del danno, che può sostanzialmente presumersi nel caso in cui la parte civile sia la persona offesa dal reato, deve essere, invece, specificamente fornita allorquando il rapporto tra azione e danno è indiretto, com'è, di regola, nel caso in cui la pretesa civilistica sia avanzata dal danneggiato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16765 del 2020 Rv. 279418 - 14

Massime precedenti Difformi: N. 12175 del 2017 Rv. 270386 - 01, N. 28216 del 2020 Rv. 279625 - 01, N. 32899 del 2021 Rv. 281997 - 21

Massime precedenti Vedi: N. 6380 del 2017 Rv. 269132 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 33330 del 09/05/2023 Ud. (dep. **28/07/2023**) Rv. **285019 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **PELLEGRINO ANDREA.** *Relatore:* **PELLEGRINO ANDREA.** *Imputato:* **FERI' LUCA. P.M. ROMANO GIULIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO LECCE, 26/11/2021

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Impugnazione proposta dal pubblico ministero con utilizzazione di un mezzo diverso da quello prescritto - Impugnazione anche della parte privata - Verifica giudiziale in ordine all'oggettiva impugnabilità - Conversione dell'impugnazione - Parametri di giudizio del gravame.

Nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dal pubblico ministero con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente previsto, il giudice d'appello che riceve

SEZIONE SECONDA

l'atto, in presenza di gravame ritualmente proposto anche della parte privata, verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis" in capo alla parte pubblica e convertito il ricorso in appello, deve procedere alla valutazione del ricorso convertito e alla decisione dell'impugnativa sulla base dei parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con conseguente possibilità di procedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie in cui il pubblico ministero, nel proprio atto di gravame avverso la sentenza di condanna, si era doluto della qualificazione giuridica del fatto, ancorando la propria censura anche a denunciati vizi motivazionali, di cui è consentita la deduzione giusta la previsione del novellato art. 593 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 313 del 2021 Rv. 280168 - 01, N. 1589 del 2020 Rv. 277945 - 01, N. 29989 del 2011 Rv. 251003 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36084 del 2005 Rv. 231807 - 01, N. 45371 del 2001 Rv. 220221 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 33336 del 09/05/2023 Ud. (dep. **28/07/2023**) Rv. **285003 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **FIASCHE' GIOVANNI. P.M. ROMANO GIULIO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 16/09/2022

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Rinvio del processo per verificare la possibilità di rimessione della querela - Sospensione del corso della prescrizione - Sussistenza - Ragioni.

Il rinvio dell'udienza disposto al fine di verificare la possibilità di rimessione della querela determina la sospensione del termine di prescrizione, posto che la richiesta di differimento, non essendo funzionale a consentire al difensore di prendere completa cognizione degli atti e a garantire un consapevole e pieno esercizio della difesa tecnica, non può essere intesa, in tal caso, come finalizzata alla concessione di un "termine a difesa" ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152

Massime precedenti Vedi: N. 20395 del 2021 Rv. 281243 - 01, N. 51912 del 2017 Rv. 271561 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1021 del 2002 Rv. 220509 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 33344 del 05/05/2023 Cc. (dep. **28/07/2023**) Rv. **285020 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **AIELLI LUCIA.** *Relatore:* **AIELLI LUCIA.** *Imputato:* **GROSSI CARLO. P.M. CUOMO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BARI, 14/11/2022

664034 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE - Riforma in senso sfavorevole del provvedimento impugnato sulla base dei medesimi elementi indiziari - Specifico onere motivazionale in ordine agli argomenti utilizzati dal provvedimento riformato - Sussistenza - Conseguenze.

SEZIONE SECONDA

In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, di adottare una motivazione articolata, che tenga conto degli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della differente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa la valutazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31022 del 2023 Rv. 284982 - 04, N. 28580 del 2020 Rv. 279593 - 01, N. 47361 del 2022 Rv. 283784 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 31775 del 28/04/2023 Ud. (dep. **21/07/2023**) Rv. **285001 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Relatore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Imputato:* **RINZIVILLO SALVATORE. P.M. ROMANO GIULIO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 16/03/2022

602015 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI - Associazione per delinquere di tipo mafioso - Condotta commessa dal promotore o capo - Figura autonoma di reato - Sussistenza.

L'art. 416-bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o del capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8430 del 2014 Rv. 258304 - 01, N. 40254 del 2014 Rv. 260444 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 31775 del 28/04/2023 Ud. (dep. **21/07/2023**) Rv. **285001 - 02**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Relatore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Imputato:* **RINZIVILLO SALVATORE. P.M. ROMANO GIULIO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 16/03/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Attenuante per la dissociazione - Riconoscimento - Condizioni.

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale della dissociazione di cui all'art. 8 d.l. 31 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, il requisito della decisività deve essere inteso in senso non assoluto, ma relativo, tenendo conto del fatto che in ricostruzioni articolate e complesse, basate spesso sul necessario incrocio tra più dati narrativi, nessun elemento di prova è di per sé decisivo, vanificandosi altrimenti il principio di non autosufficienza delle dichiarazioni rese dal correo ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente precisato che un contributo narrativo diretto a evidenziare la responsabilità di altri, per dar luogo all'applicazione della diminuzione, deve concorrere

SEZIONE SECONDA

utilmente, in modo particolarmente rilevante, alla ricostruzione del fatto oggetto di narrazione, non potendosi trascurare che la norma impone di valutare il presupposto della "dissociazione").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 31/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48646 del 2015 Rv. 265851 - 01, N. 18875 del 2021 Rv. 281287 - 01, N. 10740 del 2011 Rv. 249373 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30499 del 12/04/2023 Ud. (dep. **13/07/2023**) Rv. **284946 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **D'AURIA DONATO.** *Relatore:* **D'AURIA DONATO.** *Imputato:* **AFELTRA FRANCESCO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/03/2022

661033 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - Richiesta di traduzione dell'imputato detenuto per l'udienza fissata per la requisitoria del Procuratore Generale - Omessa traduzione - Nullità assoluta - Esclusione - Ragioni - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Fattispecie.

E' causa di nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente dedotta, l'omessa traduzione all'udienza fissata per la requisitoria del Procuratore Generale dell'imputato detenuto o la sua mancata partecipazione in videocollegamento, posto che l'assenza non lede irreversibilmente il diritto di difesa del predetto, trattandosi di udienza in cui non sono svolte attività rispetto alle quali costui avrebbe avuto la facoltà o il diritto di interloquire. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di nullità assoluta sul rilievo che l'eccezione relativa alla mancata traduzione non era stata proposta né all'udienza in cui ciò si era verificato, in cui il difensore era presente, né in quelle successive).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27245 del 2019 Rv. 276658 - 01, N. 51517 del 2013 Rv. 257876 - 01 Rv. 257876 - 01, N. 28780 del 2016 Rv. 267481 - 01, N. 22379 del 2010 Rv. 247530 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35399 del 2010 Rv. 247836 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 32564 del 12/04/2023 Ud. (dep. **26/07/2023**) Rv. **285018 - 03**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **COSCONI GIUSEPPE.** *Relatore:* **COSCONI GIUSEPPE.** *Imputato:* **BISOGNI ENRICO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 25/03/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Riforma in appello della sentenza di primo grado - Ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti - Diversa valutazione delle prove dichiarative decisive - Obbligo di rinnovazione - Sussistenza - Fattispecie.

Il giudice d'appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative è tenuto a disporre la rinnovazione. (Fattispecie in cui

SEZIONE SECONDA

la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, aveva riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso senza rinnovare l'istruttoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Massime precedenti Difformi: N. 6916 del 2022 Rv. 282658 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26507 del 2021 Rv. 281654 - 01 Rv. 281654 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27620 del 2016 Rv. 267487 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 32564 del 12/04/2023 Ud. (dep. 26/07/2023) Rv. 285018 - 01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: BISOGNI ENRICO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 25/03/2022

604005 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - ATTENTATI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO - Delitto di cui all'art. 294 cod. pen. - Reato di evento - Tentativo - Configurabilità.

Il delitto previsto dall'art. 294 cod. pen. ha natura di reato di evento, sicché è configurabile il tentativo pur se la rubrica fa riferimento all'attentato, costituendo un titolo generico e sussidiario rispetto ai reati specificamente previsti in materia elettorale, ai quali, ove ne ricorrano gli estremi, è destinato a cedere in virtù del principio di specialità. (Conf.: n. 11835 del 1989, Rv. 182018-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 294, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Sez. 2, Sentenza n. 32564 del 12/04/2023 Ud. (dep. 26/07/2023) Rv. 285018 - 02

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: BISOGNI ENRICO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 25/03/2022

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante speciale dell'utilizzazione del metodo mafioso - Necessità che sia contestata o dimostrata l'esistenza di un'associazione - Esclusione - Estensione dell'aggravante a tutti i concorrenti - Natura oggettiva - Configurabilità.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 2204 del 1998 Rv. 211178 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 41772 del 2017 Rv. 271103 - 01, N. 27548 del 2019 Rv. 276109 - 01, N. 5881 del 2012 Rv. 251830 - 01, N. 21530 del 2018 Rv. 273025 - 01, N. 16053 del 2015 Rv. 263525 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30494 del 11/04/2023 Ud. (dep. **13/07/2023**) Rv. **285037 - 01**

Presidente: PARDO IGNAZIO. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: CIRIELLO VINCENZO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/12/2021

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Accordo per la ricezione di somme derivanti dalla futura commissione di delitti di estorsione - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di ricettazione la condotta di chi si accorda per la ricezione di somme derivanti dalla futura commissione di delitti di estorsione, riguardando l'accordo un bene non ancora pervenuto nel patrimonio dell'autore del delitto presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33957 del 2017 Rv. 270734 - 01, N. 14424 del 2012 Rv. 253302 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 33454 del 04/04/2023 Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **285023 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: TURTUR NICOLAS. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 09/05/2022

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Contravvenzioni - Riduzione della metà - Continuazione tra delitti e contravvenzioni - Diminuente per il rito - Diverso criterio di computo - Necessità.

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14068 del 2019 Rv. 275772 - 01, N. 39087 del 2019 Rv. 276869 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 41755 del 2021 Rv. 282670 - 01, N. 48834 del 2022 Rv. 284076 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7578 del 2021 Rv. 280539 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 29363 del 24/03/2023 Cc. (dep. **06/07/2023**) Rv. **284962 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: P. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE SIENA, 30/11/2022

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Incidente probatorio - Richiesta di assunzione della testimonianza di persona offesa vulnerabile - Provvedimento di rigetto privo della compiuta indicazione delle ragioni che prevalgono sull'indifferibilità della assunzione della prova - Abnormità funzionale per carenza del potere in concreto - Sussistenza - Fattispecie.

Il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio finalizzato all'assunzione della prova dichiarativa di una parte lesa vulnerabile è affetto da abnormità funzionale per carenza di potere in concreto nel caso in cui non esponga le cogenti ragioni che, nello specifico, prevalgono sulle esigenze di tutela della vittima e della genuinità della prova. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento reiettivo della richiesta di incidente probatorio strumentale all'assunzione delle testimonianze delle persone offese del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., adottato dal giudice per le indagini preliminari sul rilievo che gli atti persecutori risultavano assorbiti negli ulteriori delitti contestati di rapina e di estorsione, che non avrebbero consentito l'anticipazione della testimonianza, anche in ragione dell'età dei dichiaranti e della natura economica dei fatti denunciati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47572 del 2019 Rv. 277756 - 01, N. 34091 del 2019 Rv. 277686 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 2554 del 2021 Rv. 280337 - 01, N. 29594 del 2021 Rv. 281718 - 01, N. 46109 del 2021 Rv. 282354 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37502 del 2022 Rv. 283552 - 01 Rv. 283552 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 29349 del 15/03/2023 Ud. (dep. **06/07/2023**) Rv. **284936 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: CARUSO BIAGIO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 03/02/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio di appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Trattazione orale a seguito di richiesta della parte civile - Omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato - Nullità assoluta - Presenza di difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione.

In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26266 del 2018 Rv. 273199 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263598 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30656 del 23/02/2023 Cc. (dep. **14/07/2023**) Rv. **284941 - 01**

Presidente: **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Estensore:* **SARACO ANTONIO.** *Relatore:* **SARACO ANTONIO.** *Imputato:* **BANCA CRAMER & CIE S.A..** *P.M.* **GIORGIO LIDIA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 13/10/2022

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Confisca - Nozione di profitto - Operazione economica interamente illecita - Intero importo che ne sia oggetto - Fattispecie.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto confiscabile ex art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, sicché, laddove questo sia integrato da un'operazione economica interamente illecita, l'ablazione deve investire l'intero importo che ne sia oggetto, senza alcuna distinzione tra "profitto lordo" e "profitto netto". (Fattispecie relativa al riciclaggio, da parte di un istituto di credito, dei proventi di delitti di frode fiscale e di appropriazione indebita, in cui la Corte ha ritenuto confiscabile l'intera somma oggetto delle illecite operazioni, e non il solo utile ricavato dal predetto istituto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 octies, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15249 del 2015 Rv. 263042 - 01, N. 23013 del 2016 Rv. 267065 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261116 - 01, N. 26654 del 2008 Rv. 239924 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30655 del 03/02/2023 Cc. (dep. **14/07/2023**) Rv. **284948 - 02**

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **SARACO ANTONIO.** *Relatore:* **SARACO ANTONIO.** *Imputato:* **PG C/ RAPPÀ FILIPPO.** *P.M.* **GIORGIO LIDIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 04/03/2022

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Fabbricati edificati su un terreno oggetto di confisca - Confiscabilità - Ragioni - Fattispecie.

È legittima la confisca di fabbricati realizzati su un terreno sottoposto a sequestro e, poi, a confisca, ancorché gli stessi siano stati edificati con l'impiego di disponibilità economiche lecite, in quanto, per il principio di accessione, i beni costruiti sul fondo appartengono al relativo proprietario, con la conseguenza che l'edificazione di un nuovo fabbricato resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto. (Fattispecie relativa alla confisca di un terreno inclusiva dei fabbricati realizzati su di esso da una società terza rispetto al proposto, ritenuta correttamente

SEZIONE SECONDA

disposta sul rilievo che trattasi di beni inscindibilmente legati al fondo, in rapporto di pertinenza prevenzionale).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 574 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 44994 del 2011 Rv. 251442 - 01, N. 52056 del 2017 Rv. 271265 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1152 del 2009 Rv. 241886 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30655 del 03/02/2023 Cc. (dep. 14/07/2023) Rv. 284948 - 03

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: PG C/ RAPPÀ FILIPPO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 04/03/2022

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Confisca di singoli beni aziendali - Previa confisca delle quote o delle partecipazioni sociali - Necessità - Esclusione.

In tema di confisca di prevenzione, è ammissibile la confisca di singoli beni aziendali che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali dell'azienda interessata, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino nella nozione di cui all'art. 24, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31549 del 2019 Rv. 277225 - 07, N. 31634 del 2017 Rv. 270711 - 01, N. 32017 del 2019 Rv. 277099 - 01, N. 16311 del 2014 Rv. 259871 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30655 del 03/02/2023 Cc. (dep. 14/07/2023) Rv. 284948 - 01

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: PG C/ RAPPÀ FILIPPO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 04/03/2022

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Misure di prevenzione patrimoniali - Disposte "ex officio" anche se non indicate nella proposta del pubblico ministero - Possibilità - Sussistenza - Violazione del principio di correlazione tra decisione e accusa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione, il tribunale, una volta avviata l'azione da parte del Procuratore della Repubblica o del Questore, può disporre d'ufficio le indagini ritenute opportune e, all'esito, ordinare il sequestro dei beni del proposto ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151, ovvero la confisca ex art. 24 del citato d.lgs., anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, non determinando l'esercizio di tale potere officioso il venir meno della correlazione della decisione con l'accusa, che attiene pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati. (Fattispecie in cui il tribunale aveva disposto d'ufficio il sequestro e poi la confisca di beni emersi all'esito della relazione dell'amministratore giudiziario, non indicati nella proposta del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 13604 del 2009 Rv. 243496 - 01, N. 5248 del 2007 Rv. 236129 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1254 del 1997 Rv. 207318 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30490 del 09/12/2022 Ud. (dep. **13/07/2023**) Rv. **285000 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: RUSSO PASQUALE. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 04/10/2021

609127 REATO - REATO CONTINUATO - PENA - Aumento minimo della pena previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che l'aumento minimo di un terzo per la continuazione resta fermo anche nel caso in cui l'imputato sia assolto, nel giudizio di impugnazione, da uno dei reati "satellite", posto che tale incremento sanzionatorio minimo prescinde dal numero dei reati in continuazione, riferendosi all'ipotesi di continuazione nel suo complesso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30630 del 2008 Rv. 240445 - 01, N. 18092 del 2016 Rv. 266850 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 30488 del 09/12/2022 Ud. (dep. **13/07/2023**) Rv. **284953 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: MANGINI MATTEO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 09/11/2020

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Contestazione in qualità di autore materiale - Condanna a titolo di concorso morale - Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42993 del 2008 Rv. 241825 - 01, N. 1258 del 1998 Rv. 210231 - 01, N. 7638 del 2007 Rv. 235786 - 01, N. 15556 del 2011 Rv. 250180 - 01, N. 42691 del 2005 Rv. 232836 - 01, N. 12207 del 2015 Rv. 263017 - 01

LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 33431 del 03/07/2023 Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **285044 - 02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: GERACI LUIGI FRANCESCO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 31/03/2022

535000 DEMANIO - Occupazione demaniale - Concessioni demaniali marittime - Decadenza dalla concessione - Prosecuzione dell'occupazione oltre la scadenza del termine fissato per lo sgombero - Applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di abusiva occupazione di area demaniale marittima, non trova applicazione la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. alla condotta del titolare di una concessione demaniale marittima, di cui sia stata dichiarata la decadenza, che prosegue nell'occupazione del suolo demaniale oltre la scadenza del termine fissato per lo sgombero, non sussistendo, in tal caso, in capo all'agente alcun dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità di proseguire nella gestione dell'area.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161

Massime precedenti Vedi: N. 14540 del 2011 Rv. 250025 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 32491 del 03/07/2023 Cc. (dep. **26/07/2023**) Rv. **285043 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: PMT C/ SANZO SALVATORE. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 24/03/2023

664109 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE - Sequestro conservativo ex art. 54 d.lgs. n. 231 del 2001 di beni appartenenti a persona giuridica ammessa al concordato preventivo - Beni costituenti provento di attività illecita - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

È illegittimo il sequestro conservativo a garanzia dei crediti per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, disposto ai sensi degli artt. 316 cod. proc. pen. e 54 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, su beni appartenenti a persona giuridica, costituenti provento di attività illecita, dopo che questa sia stata ammessa al concordato preventivo, anche nel caso in cui la domanda di ammissione risulti presentata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), posto che i previgenti artt. 51 e 168 legge fall. già precludevano la disposizione di tale misura cautelare in pendenza di domanda di ammissione al concordato preventivo, omologato prima della richiesta di conversione del sequestro e dell'adozione del relativo provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 54, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29951 del 2004 Rv. 228165 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 33432 del 03/07/2023 Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **285062 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: ESPOSITO TULLIO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 26/06/2020

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca facoltativa - Motivazione - Accertamento in concreto del nesso di strumentalità del bene - Necessità - Sussistenza.

In tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l'applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20429 del 2014 Rv. 259631 - 01, N. 30133 del 2017 Rv. 270324 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10619 del 2021 Rv. 280991 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 33431 del 03/07/2023 Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **285044 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: GERACI LUIGI FRANCESCO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 31/03/2022

535000 DEMANIO - Occupazione demaniale - Concessioni demaniali marittime - Decadenza della concessione - Impugnazione del provvedimento caducatorio dinanzi al giudice amministrativo - Sospensione della sua efficacia con individuazione del termine di scadenza dell'effetto sospensivo - Configurabilità del delitto di cui all'art. 1161 cod. nav. nel caso di prosecuzione dell'occupazione una volta scaduto tale termine - Sussistenza - Mancata redazione del verbale di riconsegna dell'area demaniale all'Ente proprietario - Irrilevanza.

Integra il delitto di cui all'art. 1161 cod. nav. la condotta del titolare di una concessione demaniale marittima di cui sia stata dichiarata la decadenza, che, avendo impugnato il provvedimento caducatorio dinanzi al giudice amministrativo e avendone ottenuto la sospensione, con individuazione del termine di scadenza dell'effetto sospensivo, prosegua nell'occupazione oltre la scadenza del termine fissato per lo sgombero, a nulla rilevando l'omessa redazione, alla scadenza dello stesso, del verbale di riconsegna dell'area all'ente di proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161

Massime precedenti Vedi: N. 25984 del 2020 Rv. 279901 - 02, N. 34622 del 2011 Rv. 250976 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 32966 del 30/06/2023** Ud. (dep. **28/07/2023**) Rv. **284906 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: PG C/ MENZANI ALBINO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/04/2022

599036 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO - Delitto di frana colposa - Colpa specifica - Nozione - Fattispecie.

In riferimento al delitto di frana colposa di cui all'art. 426 cod. pen., costituisce colpa specifica l'inosservanza delle prescrizioni, dei limiti e delle modalità realizzative legittimamente imposte dalle autorizzazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, sicché non è consentito al destinatario del provvedimento abilitativo sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello effettuato dall'organo pubblico con l'adozione di condotte diverse da quelle prescritte. (Fattispecie relativa alla violazione di regole cautelari cd. rigide, poste a salvaguardia del vincolo idrogeologico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 426

Massime precedenti Vedi: N. 11445 del 2003 Rv. 224271 - 01, N. 35536 del 2003 Rv. 225777 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 32962 del 21/06/2023** Ud. (dep. **28/07/2023**) Rv. **284942 - 02**

Presidente: MARINI LUIGI. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: ANZALONE LUCA. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 07/12/2022

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Particolare tenuità del fatto - Applicabilità alle contravvenzioni punite dal d.lgs. n. 152 del 2006 - Esclusione - Condizioni - Ragioni.

La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile alle contravvenzioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui all'art. 318-bis e ss. d.lgs. citato, ma non siano state ottemperate dall'imputato le prescrizioni impartitegli, dovendo essere valutata negativamente la sua condotta susseguente al reato e in quello in cui l'organo di controllo, a fronte della richiesta di ammissione dell'imputato, abbia motivatamente escluso che ne ricorressero i presupposti, non potendo ritenersi di particolare tenuità un danno o pericolo concreto e attuale tale da non consentire la definizione agevolata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/04/2006 num. 152 art. 318 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/04/2006 num. 152 art. 318 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7909 del 2012 Rv. 252331 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 32760 del 21/06/2023 Cc. (dep. **27/07/2023**) Rv. **284876 - 01**

Presidente: MARINI LUIGI. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: CARPENTIERI LUCA. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE FIRENZE, 13/01/2023

618001 SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - Provvedimento del questore - Presupposti - Mero possesso di artifici pirotecnici - Torcia bengala - Sufficienza.

Il mero possesso, ex art. 6-ter legge 13 dicembre 1989, n. 401, di "artifici pirotecnici" chiaramente utilizzabili per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive, tra i quali rientra la "torcia bengala", costituisce presupposto sufficiente per l'emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso ai luoghi in cui si tengono tali manifestazioni, non essendo a tal fine richiesto il requisito ulteriore del concreto pericolo per le persone.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12977 del 2009 Rv. 243083 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 32962 del 21/06/2023 Ud. (dep. **28/07/2023**) Rv. **284942 - 01**

Presidente: MARINI LUIGI. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: ANZALONE LUCA. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 07/12/2022

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Procedura di estinzione ex art. 318-bis e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 - Accertamento del giudice - Natura - Ragioni.

In tema di reati ambientali, il giudice, ai fini dell'applicazione della causa estintiva di cui all'art. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è tenuto ad effettuare una verifica fattuale delle conseguenze già effettivamente prodotte dalla condotta incriminata, facendo applicazione del principio di cd. "offensività in concreto", posto che essa risulta in linea con il disposto dell'art. 9, comma 3, Cost., introdotto dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, e soddisfa, nel contempo, esigenze di general-prevenzione postume.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 ter CORTE COST., Costituzione art. 9 com. 3, Legge Cost. 11/02/2022 num. 1 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 36405 del 2019 Rv. 276681 - 01, N. 24483 del 2021 Rv. 281575 - 01, N. 24633 del 2021 Rv. 281730 - 01, N. 49718 del 2019 Rv. 277468 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 33420 del 01/06/2023 Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **284998 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: TOSI CRISTIANO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 07/12/2021

609127 REATO - REATO CONTINUATO - PENA - Violazione più grave punita con pena detentiva o pena detentiva e pena pecuniaria - Reati "satellite" puniti con pena sostitutiva pecuniaria - Aumento della pena prevista per la violazione più grave - Criteri di determinazione.

SEZIONE TERZA

In tema di reato continuato, non può operarsi un incremento sanzionatorio per il reato "satellite" in termini di pena detentiva nel caso in cui la pena per esso in precedenza inflitta sia stata già irrevocabilmente convertita in pena pecuniaria sostitutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30043 del 2021 Rv. 282134 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40983 del 2018 Rv. 273751 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 33423 del 01/06/2023 Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **284999 - 01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **HAGIU IONEL. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 14/12/2022

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Rifiuti riferiti ad attività esercitabili in maniera episodica e illegale dall'impresa o dall'ente cui è preposto l'imputato - Configurabilità del reato - Ragioni - Fattispecie.

Integra la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la condotta del titolare di un'impresa o del responsabile di un ente che abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti derivanti dallo svolgimento di attività comunque riconducibili all'impresa o all'ente, in quanto dagli stessi esercitabili anche in maniera occasionale ed illegale, essendo esclusa la configurabilità dell'illecito penale nel solo caso in cui i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l'impresa o l'ente. (Fattispecie relativa allo sversamento ripetuto e incontrollato, da parte del titolare di un'impresa esercente attività edile, di quantitativi non irrilevanti di materiali provenienti da demolizioni, di legnami e di metalli, in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto la configurabilità della contravvenzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 56275 del 2017 Rv. 272356 - 01, N. 15234 del 2020 Rv. 278853 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 32469 del 01/06/2023 Cc. (dep. **26/07/2023**) Rv. **284904 - 01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **STEA MARIA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE BARI, 15/07/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Confisca - Mutamento di giurisprudenza nazionale e sovranazionale - Revoca della confisca a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati edilizi, non può essere revocata, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza che abbia dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di lottizzazione abusiva e disposto contestualmente la confisca delle opere ad essa relative nel caso in cui, in assenza di "abolitio criminis" derivante da abrogazione o da declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, si verifichi un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione o dalla Corte EDU.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 10458 del 2019 Rv. 276294 - 01, N. 14161 del 2020 Rv. 278973 - 01, N. 8058 del 2016 Rv. 266168 - 01, N. 37430 del 2020 Rv. 280649 - 01, N. 20476 del 2014 Rv. 259919 - 01, N. 11076 del 2017 Rv. 269759 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 33418 del 30/05/2023 Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **284985 - 01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **CORBETTA STEFANO.** *Relatore:* **CORBETTA STEFANO.** *Imputato:* **DI LASCIO ENRICO PAOLO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 16/09/2022

596022 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Condotta di immissione in commercio di prodotti lattiero-caseari recanti bollo "IT" di altro produttore - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio la condotta di chi applichi sui latticini il bollo "IT" riferibile ad altro produttore, in quanto tale marcatura, mendace in ordine alla provenienza del bene, lede la correttezza nei rapporti commerciali, ingannando il consumatore e, al contempo, danneggiando l'effettivo produttore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Regolam. Comunitario num. 852, Regolam. Comunitario num. 854

Massime precedenti Vedi: N. 30685 del 2021 Rv. 282078 - 01, N. 30026 del 2021 Rv. 281809 - 01, N. 44072 del 2014 Rv. 260544 - 01, N. 17686 del 2019 Rv. 275932 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 33415 del 19/05/2023 Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **284984 - 01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **GALANTI ALBERTO.** *Relatore:* **GALANTI ALBERTO.** *Imputato:* **TRAMENTOZZI GIANNI. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 30/03/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Delitto di cessione di sostanze stupefacenti - Pluralità di modalità realizzative - Sussistenza - Perfezionamento del delitto - Indicazione.

In tema di stupefacenti, il delitto di cessione può perfezionarsi, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo, in forma contratta, al momento dell'accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione, e in forma ordinaria, con la materiale consegna della sostanza, nel caso in cui intervenga la "traditio", nella quale è assorbito, perdendo la propria autonomia, il previo accordo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23759 del 2023 Rv. 284666 - 01, N. 6781 del 2014 Rv. 259284 - 01, N. 14276 del 2023 Rv. 284604 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 32459 del 02/05/2023** Cc. (dep. **26/07/2023**) Rv. **284903 - 01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: PMT C/ RAPA CARMEL CHARLES. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 14/02/2023

554070 GIUOCO - LOTTO E LOTTERIE - IN GENERE - Raccolta di scommesse - Operatore straniero ingiustamente discriminato nell'accesso al mercato italiano - Omessa adesione alla procedura di regolarizzazione di cui alla legge n. 190 del 2014 - Attività svolta in assenza di autorizzazione e concessione - Configurabilità del reato di cui all'art. 4 legge n. 401 del 1989 - Sussistenza.

Integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la condotta dell'operatore straniero ingiustamente discriminato nell'accesso al mercato italiano che non abbia aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e continui a svolgere attività di accettazione e raccolta delle scommesse in assenza del prescritto titolo abilitativo.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 643 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 644 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 49, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 25439 del 2020 Rv. 279869 - 01, N. 18498 del 2017 Rv. 269694 - 01, N. 6709 del 2016 Rv. 266099 - 01, N. 889 del 2018 Rv. 271978 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 32126 del 18/04/2023** Cc. (dep. **25/07/2023**) Rv. **284902 - 01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: BRANCATO EMANUELE. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 26/01/2023

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen. - Presupposti soggettivi - Consapevolezza dell'altrui finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso - Accertamento - Consapevolezza della posizione apicale dei concorrenti all'interno di un'associazione di tipo mafioso - Sufficienza - Esclusione.

L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., di natura soggettiva e caratterizzata da dolo intenzionale, si comunica al partecipante del reato che sia stato consapevole della finalità perseguita dai concorrenti di agevolare il sodalizio mafioso, non potendo, invece, ritenersi sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del predetto, dell'esistenza e dell'operatività di un'organizzazione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'appartenenza ad essa dei concorrenti, che rivestano posizioni apicali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis n. 0.1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11352 del 2023 Rv. 284471 - 01, N. 45536 del 2022 Rv. 284199 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8545 del 2020 Rv. 278734 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 33409 del 13/04/2023 Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **284983 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO.
Imputato: RIGATTI GIOVANNI. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 12/09/2022

609108 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - Richiesta di oblazione - Natura giuridica - Condizioni - Possibilità - Limiti.

La richiesta di oblazione, in quanto negozio giuridico unilaterale nel quale la volontà dell'imputato non può essere interpretata in senso contrario a ciò che emerge dalle espressioni usate nel "petitum" e nella "causa petendi", non può essere subordinata alla condizione della derubricazione della fattispecie di reato contestata in altra meno grave, che ne delimiti l'oggetto al solo caso in cui il giudice aderisca alla proposta riqualificazione del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35706 del 2019 Rv. 276809 - 01, N. 29359 del 2009 Rv. 244826 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 31025 del 06/04/2023 Cc. (dep. **18/07/2023**) Rv. **285042 - 01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO.
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: BENZONI MARCO. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 13/12/2022

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato - Patrimonio del soggetto obbligato inferiore all'importo confiscabile - Superfluità della motivazione sulla sussistenza del "periculum in mora" - Illegittimità - Applicazione dei presupposti sull'insufficienza della garanzia patrimoniale previsti per il sequestro conservativo - Esclusione.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo il provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del "periculum in mora", anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 31229 del 2014 Rv. 260367 - 01, N. 29687 del 2019 Rv. 276979 - 01, N. 9829 del 2006 Rv. 233373 - 01, N. 20818 del 2009 Rv. 243942 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40847 del 2019 Rv. 276690 - 02, N. 36072 del 2018 Rv. 273548 - 01, N. 12878 del 2003 Rv. 223721 - 01, N. 51660 del 2014 Rv. 261118 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 29821 del 05/04/2023** Ud. (dep. **10/07/2023**) Rv. **284981 - 01**

*Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO.
Imputato: B. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)*

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 13/09/2022

661039 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI - Contumace restituito nel termine - Istanza di riassunzione dei mezzi istruttori già ammessi - Limiti - Esclusione - Istanza di assunzione di prove nuove - Sindacato di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Necessità.

Il condannato restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ha diritto di chiedere, senza limitazioni, che siano rinnovati i mezzi istruttori già ammessi ed assunti in sua assenza, nel qual caso al giudice d'appello è preclusa ogni valutazione discrezionale in ordine alla loro ammissibilità, pertinenza e rilevanza, alla quale rimane, invece, soggetta, secondo quanto prescritto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'acquisizione di prove nuove rispetto a quelle già assunte in primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 176, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13733 del 2020 Rv. 278995 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 51041 del 2016 Rv. 268944 - 01, N. 42912 del 2018 Rv. 274202 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 29821 del 05/04/2023** Ud. (dep. **10/07/2023**) Rv. **284981 - 04**

*Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO.
Imputato: B. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)*

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 13/09/2022

673003 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Disciplina di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 212 del 2015 - Rinnovazione della testimonianza della vittima di reati sessuali dichiarata vulnerabile - Applicabilità ad incidente probatorio svoltosi in data antecedente alla sua entrata in vigore - Sussistenza - Ragioni.

La disciplina di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere dalla sua età, il particolare regime per la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichiarativa assunta nel corso di incidente probatorio tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Decreto Legisl. 15/12/2015 num. 212

Massime precedenti Conformi: N. 10374 del 2020 Rv. 278546 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5234 del 2023 Rv. 284277 - 01, N. 36082 del 2022 Rv. 283654 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 29821 del 05/04/2023 Ud. (dep. **10/07/2023**) Rv. **284981 - 02**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO.
Imputato: B. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 13/09/2022

659102 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - Persona offesa - Condizione di particolare vulnerabilità - Requisiti - Accertamento in concreto - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di prova testimoniale, la verifica della sussistenza della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa dal reato si risolve, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 90-quater cod. proc. pen., in un accertamento in concreto, che postula l'indicazione delle ragioni per le quali il giudice ritenga integrata tale condizione o, se accertata da terzi, la riconosca motivatamente e che si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente argomentato e privo del vizio di manifesta illogicità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis com. 1, Decreto Legisl. 15/12/2015 num. 212 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10374 del 2020 Rv. 278546 - 01, N. 50208 del 2019 Rv. 277841 - 04

Sez. 3, Sentenza n. 32093 del 04/04/2023 Ud. (dep. **25/07/2023**) Rv. **284901 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO.
Imputato: CURTI RICCARDO. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 01/04/2022

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Omessa o incompleta trasmissione da parte della cancelleria del giudice "a quo" degli atti indicati nel ricorso - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ragioni.

L'omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 164 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 165 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E)

Massime precedenti Vedi: N. 35164 del 2019 Rv. 276432 - 01, N. 5897 del 2021 Rv. 280419 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 30968 del 24/03/2023 Cc. (dep. **17/07/2023**) Rv. **284933 - 01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO.
Imputato: SCHINZARI FABRIZIO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE ROMA, 07/11/2022

673136 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE - Provvedimento del giudice per le indagini preliminari sull'opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro - Possibilità di provvedere "de plano" - Esclusione - Eccezione.

SEZIONE TERZA

Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decide sull'opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro deve essere assunto in conformità al disposto dell'art. 127, comma 1, cod. proc. pen., sicché, ove adottato "de plano", risulta affetto da nullità ai sensi dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., salvo che nel caso di inammissibilità dell'atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 22552 del 2003 Rv. 225972 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8956 del 2007 Rv. 235914 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 32088 del 22/03/2023 Ud. (dep. **25/07/2023**) Rv. **284900 - 01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: ROCCHETTI ROMOLO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 11/07/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Nozione di "altri documenti" - Indicazione - Fattispecie.

In tema di reati tributari, la nozione di "altri documenti", di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere intesa come riferita a tutti i documenti destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale, cui la normativa tributaria attribuisce valore probatorio analogo a quello delle fatture. (Fattispecie in cui è stato escluso che l'oggetto materiale del reato potesse essere costituito da una scrittura privata relativa a una "consulenza tecnica senza vincoli di subordinazione per ricerca di mercato, rapporti con i clienti e fornitori").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 9453 del 2018 Rv. 272296 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6360 del 2019 Rv. 275698 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 31022 del 22/03/2023 Cc. (dep. **18/07/2023**) Rv. **284982 - 01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: NECCHI CLAUDIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 21/10/2022

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Procedimenti relativi a delitti per i quali non vige la presunzione cautelare - Scelta della misura - Principio di adeguatezza - Arresti domiciliari con obblighi accessori e controllo a distanza - Motivazione - Contenuto - Ragioni.

In tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23801 del 2021 Rv. 281674 - 01, N. 82 del 2016 Rv. 265383 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 31022 del 22/03/2023 Cc. (dep. **18/07/2023**) Rv. **284982 - 03**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **DI NICOLA VITO.** *Relatore:* **DI NICOLA VITO.** *Imputato:* **NECCHI CLAUDIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 21/10/2022

664006 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - Caso di dubbio - Regola di giudizio - A favore dell'imputato.

La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19759 del 2011 Rv. 250243 - 01, N. 44963 del 2016 Rv. 268128 - 01, N. 17527 del 2019 Rv. 275699 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26992 del 2013 Rv. 255460 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 31022 del 22/03/2023 Cc. (dep. **18/07/2023**) Rv. **284982 - 02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **DI NICOLA VITO.** *Relatore:* **DI NICOLA VITO.** *Imputato:* **NECCHI CLAUDIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 21/10/2022

664043 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PRESENTAZIONE - Appello del pubblico ministero - Presentazione in cancelleria a mezzo di incaricato nella vigenza dell'art. 582 cod. proc. pen. 1988 - Ammissibilità dell'impugnazione - Condizioni.

L'atto di appello del pubblico ministero in materia cautelare, vigente l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. nella formulazione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere presentato anche a mezzo di persona incaricata, addetta all'ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, non suscettibile di essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 506 del 2007 Rv. 235805 - 01, N. 29608 del 2006 Rv. 234972 - 01, N. 17549 del 2021 Rv. 281220 - 01, N. 8096 del 2007 Rv. 235735 - 01, N. 35345 del 2002 Rv. 222920 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 31022 del 22/03/2023 Cc. (dep. **18/07/2023**) Rv. **284982 - 04**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **DI NICOLA VITO.** *Relatore:* **DI NICOLA VITO.** *Imputato:* **NECCHI CLAUDIO. P.M. MOLINO PIETRO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 21/10/2022

664033 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Giudizio di appello su impugnazione del pubblico ministero - Obblighi di motivazione rafforzata nel caso di ribaltamento della decisione del giudice per le indagini preliminari - Insussistenza - Ragioni - Obbligo di motivazione vincolata - Sussistenza.

In caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello "de libertate", della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28580 del 2020 Rv. 279593 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 44963 del 2016 Rv. 268128 - 01, N. 14980 del 2023 Rv. 284324 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 32942 del 21/03/2023 Ud. (dep. **28/07/2023**) Rv. **284905 - 01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.** *Imputato:* **Z. P.M. ORSI LUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 25/03/2022

601065 REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - Favoreggiamento della prostituzione - Esercizio di una casa di prostituzione - Concorso di reati - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il concorso del delitto di favoreggiamento della prostituzione con quello di esercizio di una casa di prostituzione sussiste nel caso in cui le condotte realizzate non si svolgono in un unico contesto e non consistono in attività strettamente correlate alla destinazione dell'abitazione all'esercizio del meretricio. (Fattispecie in cui gli imputati, oltre ad aver messo a disposizione gli alloggi, recanti l'insegna "centro massaggi", dove le prostitute esercitavano la propria attività, avevano pubblicato gli annunci dal contenuto evocativo di prestazioni sessuali e provvedevano ad accompagnare le donne in tali alloggi).

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3874 del 2003 Rv. 223550 - 01, N. 32184 del 2018 Rv. 273494 - 01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 38941 del 2011 Rv. 251384 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 32942 del 21/03/2023 Ud. (dep. **28/07/2023**) Rv. **284905 - 02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: Z. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 25/03/2022

601059 REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI - Aggravante della commissione del reato nei confronti di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego con l'imputato - Carattere oggettivo della circostanza - Effettiva sussistenza del rapporto - Necessità.

L'aggravante di cui all'art. 4, n. 5, legge 20 febbraio 1958, n. 75, relativa all'agevolazione, all'induzione e allo sfruttamento della prostituzione di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego con l'imputato, è configurabile solo nel caso in cui il fatto è commesso nei confronti di persone aventi effettivamente tale rapporto, dato il suo carattere oggettivo. (Conf.: n. 4435 del 16/02/1982, Rv. 153463-01).

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 lett. 5 CORTE COST.

Sez. 3, Sentenza n. 32942 del 21/03/2023 Ud. (dep. **28/07/2023**) Rv. **284905 - 03**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: Z. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 25/03/2022

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Confisca del denaro provento del reato di sfruttamento della prostituzione - Impugnazione - Carenza di interesse - Sussistenza - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, difetta l'interesse dell'imputato ad impugnare la confisca del denaro costituente provento del delitto di sfruttamento della prostituzione, in quanto frutto di un negozio inesistente, improduttivo di effetti giuridici e privo di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44895 del 2010 Rv. 249063 - 01, N. 45925 del 2014 Rv. 260869 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 29187 del 16/03/2023 Cc. (dep. **05/07/2023**) Rv. **284881 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: SANTAMBROGIO CRISTINA WANDA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 11/11/2022

664121 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA - Vincolo sul bene adottato nell'ambito di diverso procedimento a carico di un concorrente nel

SEZIONE TERZA

medesimo reato – Proscioglimento del concorrente – Efficacia del vincolo nei confronti di persona iscritta nel registro degli indagati per il medesimo reato dopo il proscioglimento del concorrente – Esclusione – Ragioni.

In tema di sequestro preventivo impeditivo, il vincolo sul bene, in precedenza adottato nell'ambito di altro procedimento, definito con sentenza di proscioglimento, a carico di un concorrente nel medesimo reato, non ha efficacia nei confronti della persona sottoposta a indagini, titolare del medesimo bene, la cui iscrizione nel registro degli indagati sia avvenuta dopo l'indicata definizione, trattandosi di misura cautelare disposta nell'ambito di procedimento ormai definito, pur se il nuovo fascicolo sia stato formato mediante estrazione di copia degli atti del procedimento "a quo".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 31388 del 2021 Rv. 281757 - 01, N. 36365 del 2016 Rv. 268254 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 29828 del 16/03/2023 Cc. (dep. 10/07/2023) Rv. 284932 - 01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.**
Imputato: **DELLAGAREN VALERIA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TORINO, 22/09/2022

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo di immobile abusivamente realizzato - Ordine di demolizione – "Fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca della misura cautelare per il venir meno del "periculum in mora" – Esclusione – Ragioni.

In tema di sequestro preventivo di immobile realizzato abusivamente, l'ordine di demolizione non rappresenta un "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca della misura, in quanto costituisce "fatto del terzo" che, sanzionando la natura abusiva delle opere, si risolve in un ulteriore elemento a sostegno della permanenza delle esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41722 del 2018 Rv. 274672 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 29817 del 15/03/2023 Ud. (dep. 10/07/2023) Rv. 284899 - 01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **F. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 28/06/2022

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di pornografia minorile - Nozione - Rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali - Significato di scopo sessuale - Accertamento della finalità della produzione - Intenzione dell'agente – Rilevanza - Ragioni.

In tema di pornografia minorile, lo scopo sessuale, che rende materiale pedopornografico la rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto non coinvolto in attività sessuali esplicite, simulate o reali, implica l'accertamento della finalità della sua produzione, che, laddove non immediatamente evincibile, può essere desunta da ogni elemento utile, compresa

SEZIONE TERZA

l'intenzione dell'agente, posto che il reato sussiste quando tale rappresentazione, non altrimenti giustificabile, sia qualificabile come diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 3, Cod. Pen. art. 600 ter com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 3110 del 2014 Rv. 259317 - 01, N. 33862 del 2018 Rv. 273897 - 01, N. 9354 del 2020 Rv. 278639 - 02, N. 29826 del 2020 Rv. 280100 - 01, N. 42964 del 2015 Rv. 265157 - 01, N. 36710 del 2019 Rv. 277832 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 31010 del 07/03/2023 Ud. (dep. **18/07/2023**) Rv. **284934 - 01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **MACRI' UBALDA.** *Relatore:* **MACRI' UBALDA.** *Imputato:* **PRINCIOTTA VIRGINIA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 03/02/2021

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Dichiarazione integrativa infedele - Configurabilità del reato - Condizioni.

In tema di reati tributari, sussiste il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche nel caso in cui il soggetto obbligato presenti una dichiarazione integrativa infedele in data successiva all'inizio dell'accertamento fiscale, a condizione che di esso abbia avuto formale conoscenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tal fine, non è necessario che sia intervenuta la notifica dell'avvio del procedimento di accertamento, essendo sufficiente il compimento di attività - quali accessi, ispezioni, verifiche, partecipazione al contraddittorio, invio e risposte a questionari - che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente all'accertamento medesimo).

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST.

Sez. 3, Sentenza n. 32084 del 17/11/2022 Ud. (dep. **25/07/2023**) Rv. **285032 - 04**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **IORE CANDIDA. P.M. ANGELILLIS CIRO.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/10/2021

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Approvazione dei frazionamenti catastali da parte dell'Agenzia del Territorio - Rilevanza ai fini della prova della buona fede o della scusabilità dell'ignoranza della legge penale - Esclusione - Ragioni.

In tema di lottizzazione abusiva, l'approvazione dei frazionamenti catastali da parte dell'Agenzia del Territorio non rileva ai fini della prova della buona fede dell'imputato ovvero della scusabilità dell'ignoranza della legge penale, in quanto l'accertamento condotto dall'ufficio tecnico erariale non ha ad oggetto la conformità urbanistica dell'operazione sottesa al frazionamento.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 650 art. 5, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36310 del 2019 Rv. 277346 - 01, N. 51710 del 2013 Rv. 257348 - 01, N. 12553 del 2023 Rv. 284320 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5115 del 2002 Rv. 220708 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 32084 del 17/11/2022 Ud. (dep. **25/07/2023**) Rv. **285032 - 02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO.

Imputato: FIORE CANDIDA. P.M. ANGELILLIS CIRO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/10/2021

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva "mista" - Unicità o pluralità dei reati - Parametro di valutazione - Natura e caratteristiche dell'area complessivamente interessata dagli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia - Conseguenze.

In tema di lottizzazione abusiva "mista", per valutare l'unicità o la pluralità dei reati è necessario considerare la natura oggettiva e le caratteristiche dell'area complessivamente interessata dagli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia, sicché, nel caso in cui lo stesso lotto di terreno sia stato oggetto di plurime attività illecite, quali frazionamenti, accorpamenti, realizzazione di opere edilizie, è configurabile un unico reato, pur se le diverse condotte siano state poste in essere da soggetti diversi, in tempi diversi e senza previo concerto.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14053 del 2018 Rv. 272697 - 01, N. 12459 del 2021 Rv. 281576 - 01, N. 48346 del 2017 Rv. 271330 - 01, N. 24985 del 2015 Rv. 264122 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 32084 del 17/11/2022 Ud. (dep. **25/07/2023**) Rv. **285032 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO.

Imputato: FIORE CANDIDA. P.M. ANGELILLIS CIRO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/10/2021

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Sentenze delle Sezioni Unite - Art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Ambito applicativo - Indicazione.

In tema di giudizio di legittimità, vincola le sezioni semplici, nei termini di cui all'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., il principio di diritto enunciato come tale dalle Sezioni Unite, anche se estraneo alla questione controversa specificamente devoluta dalla sezione remittente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 173 com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 49744 del 2022 Rv. 283840 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 1757 del 2021 Rv. 280326 - 01, N. 23148 del 2021 Rv. 281501 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 32084 del 17/11/2022** Ud. (dep. **25/07/2023**) Rv. **285032 - 03**

*Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO.
Imputato: FIORE CANDIDA. P.M. ANGELILLIS CIRO. (Diff.)*

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/10/2021

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Assenza dei testimoni a discarico ascrivibile a comportamento negligente del difensore - Rinvio dell'udienza - Sospensione dei termini di prescrizione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di prescrizione, il rinvio dell'udienza per l'assenza dei testimoni a discarico, imputabile a un comportamento negligente del difensore, determina la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., trattandosi di rinvio disposto su richiesta dell'imputato o del suo difensore. (Fattispecie relativa a difensore che, contravvenendo all'impegno assunto nella precedente udienza, non aveva comunicato alla cancelleria del tribunale gli indirizzi di residenza presso cui avrebbero potuto essere citati i testimoni della sua lista).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 293 del 2014 Rv. 257318 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 37688 del 2020 Rv. 280292 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5050 del 2021 Rv. 280564 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1021 del 2002 Rv. 220509 - 01, N. 47289 del 2003 Rv. 226075 - 01

LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 33398 del 05/07/2023 Cc. (dep. **31/07/2023**) Rv. **285104 - 01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: SIAVASH GIANLUCA. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 29/12/2022

677069 SENTENZA - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - Ordinanza del Tribunale del riesame - Mancata sottoscrizione del presidente e del giudice estensore - Nullità relativa - Conseguenze - Annullamento con rinvio al medesimo tribunale.

La mancata sottoscrizione dell'ordinanza del tribunale del riesame da parte del presidente del collegio e del giudice è causa di nullità relativa del provvedimento e, non incidendo sulla regolarità del giudizio, né determinando l'inesistenza della decisione, comporta la restituzione degli atti al tribunale affinché provveda nuovamente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Massime precedenti Conformi: N. 3386 del 2017 Rv. 268806 - 01, N. 46348 del 2015 Rv. 266308 - 01, N. 28682 del 2016 Rv. 267335 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14978 del 2013 Rv. 254671 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 31548 del 05/07/2023 Ud. (dep. **20/07/2023**) Rv. **284958 - 01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: FERRANTI DONATELLA. Relatore: FERRANTI DONATELLA. Imputato: ITALSTAGE COMPANY SRL. P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 23/02/2022

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Sentenza di patteggiamento per illecito amministrativo dell'ente - Inconciliabilità con il fatto accertato con la sentenza di condanna per il reato presupposto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

E' ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di un ente per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio relativamente al reato presupposto ascritto a un soggetto allo stesso funzionalmente legato, a condizione che tale inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non alla loro valutazione. (Fattispecie relativa a omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6 e 25-septies, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in ragione della condanna per il reato di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. del legale rappresentante della società committente in via esclusiva dell'opera, nonché del progettista incaricato, per la morte del lavoratore, intervenuta a seguito del crollo della struttura predisposta per la sua esecuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 35, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 22, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 8,

SEZIONE QUARTA

Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 septies, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 73

Massime precedenti Vedi: N. 45316 del 2019 Rv. 277292 - 01, N. 8419 del 2017 Rv. 269757 - 01, N. 10405 del 2015 Rv. 262731 - 01, N. 15088 del 2021 Rv. 281188 - 02, N. 43840 del 2018 Rv. 274265 - 01, N. 20060 del 2013 Rv. 255414 - 01, N. 488 del 2017 Rv. 269232 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 31541 del 22/06/2023 Ud. (dep. **20/07/2023**) Rv. **284860 - 01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: LAZZARI ANGELO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 25/10/2020

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza di assoluzione - "Reformatio in peius" - Ricostruzione non controversa dei fatti - Diversa qualificazione giuridica - Obbligo di rinnovazione della prova - Esclusione.

Il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa qualificazione giuridica di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13953 del 2020 Rv. 279146 - 01, N. 25475 del 2015 Rv. 263903 - 01, N. 677 del 2015 Rv. 261556 - 01, N. 6403 del 2015 Rv. 262674 - 01, N. 45453 del 2014 Rv. 260867 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27620 del 2016 Rv. 267491 - 01, N. 11586 del 2022 Rv. 282808 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 31234 del 21/06/2023 Cc. (dep. **19/07/2023**) Rv. **284858 - 01**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: SPATARI LUCA. P.M. PEZZELLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 09/02/2023

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Causa ostativa all'indennizzo - Colpa grave dell'indagato - Affiliazione rituale ad associazione di tipo mafioso - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la rituale affiliazione del richiedente ad un'associazione di tipo mafioso costituisce causa ostativa al riconoscimento del diritto, in quanto comportamento gravemente colposo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., ancorché non sufficiente a giustificare la condanna del predetto per il delitto associativo, in mancanza della prova di suo un ruolo dinamico e funzionale all'interno del sodalizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto della domanda di riparazione avanzata da un soggetto affiliato alla "ndrangheta", con dote di "picciotto", sul rilievo che l'affiliazione rituale a un sodalizio di tipo mafioso costituisce un comportamento percepito all'esterno come espressione di contiguità allo stesso e, quindi, un "quid pluris" rispetto alle mere "frequenzazioni ambigue").

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 850 del 2022 Rv. 282565 - 01, N. 8914 del 2015 Rv. 262436 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32383 del 2010 Rv. 247664 - 01, N. 51779 del 2013 Rv. 257606 - 01, N. 36958 del 2021 Rv. 281889 - 02

Sez. 4, Sentenza n. 33374 del 20/06/2023 Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **285102 - 01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **NAVARRA FABIO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 22/06/2022

656001 DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - Assistenza dell'imputato - Avvocato cancellatosi dall'Ordine professionale - Nullità assoluta e insanabile degli atti - Configurabilità.

L'assistenza dell'imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l'iscrizione del difensore nell'albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5990 del 2002 Rv. 221108 - 01, N. 9730 del 2000 Rv. 217664 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 31230 del 14/06/2023 Cc. (dep. **19/07/2023**) Rv. **284854 - 01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Relatore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Imputato:* **MACRI' GIUSEPPE. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 23/02/2023

651001 ATTI PROCESSUALI - IN GENERE - Deposito telematico - Disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis d.lgs. n.150 del 2022 - Tempestività dell'atto di impugnazione - Termine per il deposito - Individuazione - Fattispecie.

In tema di deposito telematico degli atti, nel vigore della disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, introdotto dall'art. 5-quinquies, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199, l'atto di impugnazione risulta tempestivo se l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario avviene entro le ore 24 del giorno di scadenza per il deposito. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello cautelare ricevuto dalla cancelleria l'ultimo giorno utile per il deposito, seppur in orario di chiusura al pubblico).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 5 quinquies com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19273 del 2022 Rv. 283160 - 01, N. 22708 del 2023 Rv. 284657 - 01, N. 8599 del 2022 Rv. 283105 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27104 del 2020 Rv. 279533 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 33392 del 08/06/2023 Cc. (dep. **31/07/2023**) Rv. **285103 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: CIOCIANO STEFANIA. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TORINO, 20/02/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento - Estinzione del reato - Rilevabilità nel giudizio per cassazione anche in caso di ricorso inammissibile - Sussistenza.

La remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l'estinzione del reato, anche nel caso di ricorso inammissibile, purché tempestivamente proposto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 45594 del 2021 Rv. 282301 - 01, N. 37688 del 2014 Rv. 259989 - 01, N. 18680 del 2010 Rv. 247088 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 39345 del 2003 Rv. 227030 - 01, N. 11251 del 2019 Rv. 276036 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 40150 del 2018 Rv. 273551 - 01, N. 24246 del 2004 Rv. 227681 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 31522 del 01/06/2023 Ud. (dep. **20/07/2023**) Rv. **284959 - 01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: KEKAJ LAERTIAD. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 01/04/2022

654024 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE - Reati concernenti gli stupefacenti - Luogo di consumazione - Difficoltà di accertamento - Criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. - Utilizzabilità - Fattispecie.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, nel caso in cui tale luogo non sia identificato o non sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso ai criteri suppletivi previsti all'art. 9 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad accordo telefonico per l'acquisto di stupefacente in luogo non accertato, in cui la Corte ha ritenuto corretto il ricorso al criterio suppletivo dell'ultimo luogo di realizzazione della condotta, individuato in quello di prelievo della sostanza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 24719 del 2016 Rv. 267227 - 01, N. 8665 del 2010 Rv. 246851 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8999 del 2020 Rv. 278418 - 01, N. 2851 del 2018 Rv. 271950 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 32385 del 30/05/2023** Cc. (dep. 26/07/2023) Rv. 284928 - 01

Presidente: **FERRANTI DONATELLA**. Estensore: **BELLINI UGO**. Relatore: **BELLINI UGO**. Imputato: **CISSE MODOU**. P.M. **FIMIANI PASQUALE**. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 27/03/2023

664065 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Soggetto extracomunitario privo di permesso di soggiorno - Applicabilità - Sussistenza - Criteri di valutazione - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, gli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati dall'applicazione di "braccialetto elettronico", sono compatibili, sotto il profilo della ricorrenza delle esigenze cautelari, con la condizione di irregolarità amministrativa del soggetto extracomunitario privo di permesso di soggiorno, rappresentando un presidio idoneo di contenimento del rischio di recidivanza alternativo alla custodia in carcere, misura di "extrema ratio" cui deve ricorrersi solo quando ogni altra risulti inadeguata, che non legittima il cautelato allo svolgimento nel territorio nazionale di attività precluse dalla sua condizione amministrativa di irregolare, se non nei limiti strettamente necessari all'assolvimento di essenziali bisogni per la persona, di salute e di alimentazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento che, nei confronti di soggetto straniero privo di permesso di soggiorno, aveva escluso l'idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari presso il domicilio di un conoscente, disponibile all'accoglienza, sul rilievo della mancanza di vincoli parentali o affettivi, senza valutarne l'effettiva adeguatezza mediante il ricorso a congegni elettronici aggiuntivi di controllo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 bis

Massime precedenti Vedi: N. 37099 del 2021 Rv. 282017 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14500 del 2006 Rv. 233420 - 01

Sez. 4, **Sentenza n. 31840 del 17/05/2023** Ud. (dep. 24/07/2023) Rv. 284862 - 01

Presidente: **DOVERE SALVATORE**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA FABIO**. Imputato: **A**. P.M. **SALVADORI SILVIA**. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 27/06/2022

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Giudizio di appello a seguito di annullamento con rinvio su ricorso del solo imputato - Giudicato implicito sul capo della sentenza non interessata dall'annullamento - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Fattispecie.

Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento. (Fattispecie in cui, all'esito del giudizio rescissorio, la Corte di appello aveva rideterminato in anni due la durata della misura di sicurezza di cui all'art. 609-nonies, ultimo comma, n. 2 cod. proc. pen., confermando sul punto la decisione di primo grado, senza tener conto della riduzione operata con la sentenza annullata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 48304 del 2018 Rv. 274535 - 01, N. 7808 del 2020 Rv. 278680 - 01, N. 25907 del 2021 Rv. 281447 - 01, N. 6710 del 2018 Rv. 272117 - 01, N. 27928 del 2022 Rv. 283330 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 31843 del 17/05/2023 Ud. (dep. **24/07/2023**) Rv. **285065 - 01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.** *Imputato:* **NADAL BRIAN JOHN. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 15/12/2021

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Funzionamento dell'etilometro - Taratura obbligatoria annuale - Necessità ai fini della prova - Esclusione.

In tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbligatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11679 del 2021 Rv. 280958 - 01, N. 33978 del 2021 Rv. 281828 - 01, N. 46146 del 2021 Rv. 282550 - 01, N. 46841 del 2021 Rv. 282659 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 31843 del 17/05/2023 Ud. (dep. **24/07/2023**) Rv. **285065 - 03**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.** *Imputato:* **NADAL BRIAN JOHN. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 15/12/2021

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Alcoltest - Scontrino - Dicitura "Volume insufficiente" - Indicazione del tasso alcolemico - Assenza di segnale di errore - Configurabilità del reato - Sussistenza.

E' configurabile la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza anche nel caso in cui lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore.

Riferimenti normativi: DM Trasporti 22/05/1990, Cod. Strada art. 186 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6636 del 2017 Rv. 269061 - 01, N. 40709 del 2016 Rv. 267779 - 01, N. 22604 del 2017 Rv. 269978 - 01, N. 1878 del 2014 Rv. 258179 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23520 del 2016 Rv. 266948 - 01 Rv. 266948 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 31843 del 17/05/2023 Ud. (dep. **24/07/2023**) Rv. **285065 - 02**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: NADAL BRIAN JOHN. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 15/12/2021

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Particolare tenuità del fatto - Esclusione - Motivazione sulle concrete modalità del fatto - Fattispecie.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non corretta la motivazione che escludeva la particolare tenuità del fatto in base alla sola sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 44132 del 2015 Rv. 264829 - 01, N. 50243 del 2015 Rv. 265225 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266589 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 28810 del 10/05/2023 Cc. (dep. **05/07/2023**) Rv. **284808 - 01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: VITALI CRISTIAN DANIEL.

Rigetta, GIP TRIBUNALE TORINO, 21/09/2022

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Ammissione - Determinazione del reddito rilevante - Detrazioni o deduzioni - Computo - Esclusione - Ragioni.

Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si tiene conto delle detrazioni o delle deduzioni stabilite dalla legge. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il concetto di reddito imponibile a cui fa riferimento l'art. 76, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, deve essere determinato dando rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili a imposta, ma comunque indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante, venendo in rilievo una valutazione diversa rispetto a quella finalizzata all'individuazione dell'imposta da pagare).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19751 del 2015 Rv. 263480 - 01, N. 28802 del 2011 Rv. 250700 - 01, N. 22299 del 2008 Rv. 239893 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 16583 del 2011 Rv. 250290 - 01, N. 34935 del 2016 Rv. 267573 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26258 del 2017 Rv. 270201 - 01, N. 728 del 1997 Rv. 208110 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 32362 del 10/05/2023 Cc. (dep. 26/07/2023) Rv. 284927 - 01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: RANALDI ALESSANDRO. Relatore: RANALDI ALESSANDRO. Imputato: MBENGUE OUSSEYNOU.

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 03/10/2022

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Ingiusta detenzione "esecutiva" - Termine biennale per l'istanza di equa riparazione - Decorrenza - Criteri - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione determinata da errore nella fase dell'esecuzione, il termine biennale per proporre l'istanza decorre dalla data di irrevocabilità del provvedimento che accerta l'errore esecutivo, ovvero, in mancanza, dalla effettiva liberazione dell'interessato, che rappresenta unico momento certo di definitiva conclusione della vicenda esecutiva, oggetto di riparazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2623 del 2019 Rv. 275192 - 01, N. 57203 del 2017 Rv. 271689 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 32360 del 09/05/2023 Cc. (dep. 26/07/2023) Rv. 284926 - 01

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO. Imputato: CELA BLERDJAN. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE ANCONA, 06/02/2023

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Mancato avviso all'interessato, nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen., della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa - Nullità generale a regime intermedio - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di patteggiamento, il mancato avviso, nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen., della facoltà della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, entro l'udienza di comparizione delle parti per la definizione del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato, "in parte qua", il ricorso sul rilievo che il difensore dell'indagato, nel corso dell'udienza per la decisione, aveva riformulato la richiesta di applicazione della pena, così implicitamente rinunciando alla deduzione della nullità, con decadenza dalla possibilità di rilevarla con il ricorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 32357 del 2023 Rv. 284925 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17659 del 2019 Rv. 276085 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 32357 del 09/05/2023 Cc. (dep. **26/07/2023**) Rv. **284925 - 01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO. Imputato: D'AMBROSIO ANDREA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 01/02/2023

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma "Cartabia") - Obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di conversione della pena nelle sanzioni sostitutive - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

La disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. A PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11117 del 2023 Rv. 284453 - 01, N. 18772 del 2023 Rv. 284436 - 01, N. 19605 del 2023 Rv. 284614 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23400 del 2022 Rv. 283191 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 32350 del 04/05/2023 Cc. (dep. **26/07/2023**) Rv. **284924 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: PG C/ SARNO RENATO GIUSEPP. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 09/12/2022

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Annullamento con rinvio dell'ordinanza di accoglimento del diritto all'indennizzo - Giudizio di rinvio - Rideterminazione del "quantum" - Possibilità - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell'intera ordinanza che abbia riconosciuto il diritto all'indennizzo, il giudice è investito "ex novo" della domanda sia in ordine all'"an" che al "quantum", sicchè, ove intenda nuovamente riconoscere la sussistenza del diritto all'indennizzo, può liberamente rideterminarne l'ammontare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20904 del 2017 Rv. 270195 - 01, N. 22846 del 2021 Rv. 281346 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 32349 del 04/05/2023** Cc. (dep. **26/07/2023**) Rv. **284923 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: BIAMONTE VALENTINO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/01/2022

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Rideterminazione della pena in sede esecutiva - Termine di proposizione della domanda - Decorrenza dalla definitività del provvedimento che ridetermina la pena - Ragioni.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di due anni previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. decorre, nel caso di rideterminazione della pena da espiare in sede esecutiva, dalla data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo e non dal momento della scarcerazione, eventualmente antecedente, dell'istante. (In motivazione, la Corte precisato che la "ratio" della disciplina di cui all'art. 315 cod. proc. pen. è quella di ancorare il "dies a quo" per la proposizione della domanda al riferimento certo della definitività del provvedimento esecutivo sopravvenuto e non ad un criterio variabile, quale quello della cessazione della custodia cautelare, che può intervenire anche in un momento antecedente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3547 del 2022 Rv. 282575 - 01, N. 22566 del 2019 Rv. 276270 - 01, N. 17118 del 2021 Rv. 281151 - 01, N. 25092 del 2021 Rv. 281735 - 01

Sez. 4, **Sentenza n. 28785 del 21/04/2023** Ud. (dep. **05/07/2023**) Rv. **284807 - 01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: NOCERA ANDREA. Relatore: NOCERA ANDREA. Imputato: DE PASQUALE FELICE. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 25/11/2021

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Omicidio stradale - Sosta momentanea - Aggravante di cui all'art. 589-ter cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.

Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettuò soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi un volta avuta contezza delle condizioni della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 ter, Cod. Strada art. 189 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 42308 del 2017 Rv. 270885 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25842 del 2019 Rv. 276369 - 01, N. 3783 del 2015 Rv. 261945 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 30167 del 06/04/2023 Ud. (dep. **12/07/2023**) Rv. **284828 - 01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: DI ROSA ANTONIO. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/12/2021

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Amministratore della società - Datore di lavoro - Ruolo meramente apparente - Incidenza sulla posizione di garanzia - Esclusione - Corresponsabilità del datore di lavoro e di chi ne esercita i poteri di fatto - Sussistenza.

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'amministratore della società, a cui formalmente fanno capo il rapporto di lavoro con il dipendente e la posizione di garanzia nei confronti dello stesso, non viene meno per il fatto che il menzionato ruolo sia meramente apparente, essendo invero configurabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 299 d.lgs. 8 aprile 2008, n. 81, la corresponsabilità del datore di lavoro e di colui che, pur se privo di tale investitura, ne eserciti, in concreto, i poteri giuridici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 299

Massime precedenti Conformi: N. 49732 del 2014 Rv. 261181 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17208 del 2023 Rv. 284465 - 01, N. 2157 del 2022 Rv. 282568 - 01, N. 5037 del 2001 Rv. 219424 - 01, N. 34371 del 2004 Rv. 229088 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261108 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 30165 del 05/04/2023 Ud. (dep. **12/07/2023**) Rv. **284827 - 01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: COCCIARDI FRANCESCO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRENTO, 16/03/2022

599036 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO - Incendio colposo - Violazione delle disposizioni sul divieto di utilizzo di camini - Fondamento - Assimilazione agli impianti termici - Fattispecie.

In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente mantenuta, in violazione della menzionata disciplina).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, DM Interno 09/04/1994, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 192, Legge 03/08/2013 num. 90 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17208 del 2023 Rv. 284465 - 01, N. 34371 del 2004 Rv. 229088 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 31812 del 08/02/2023 Ud. (dep. **24/07/2023**) Rv. **284852 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: PG C/ SCRIMA GIUSEPPE. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO PALERMO, 17/11/2021

661192 IMPUGNAZIONI - SPESE - Impugnazione proposta dalla parte privata e dal pubblico ministero - Mancato accoglimento dell'impugnazione - Obbligo di condanna della parte civile alle spese del processo - Sussistenza - Ragioni.

In tema di spese nei giudizi di impugnazione, il giudice è tenuto a condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui la stessa abbia dato causa, quand'anche sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero, non contemplando, sul punto, alcuna eccezione la previsione generale di cui all'art. 592, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 67 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 6501 del 2021 Rv. 281049 - 01, N. 27239 del 2020 Rv. 279535 - 01, N. 15494 del 2022 Rv. 283024 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 14406 del 2002 Rv. 221841 - 01, N. 11451 del 2019 Rv. 275174 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 2750 del 2017 Rv. 269409 - 01, N. 5934 del 2012 Rv. 252155 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41476 del 2005 Rv. 232165 - 01

LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 33285 del 14/07/2023 Ud. (dep. **28/07/2023**) Rv. **285073 - 02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. Imputato: GIULIETTO IGNAZIO. P.M. VENEGONI ANDREA. (Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO PALERMO, 14/03/2022

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Documenti informatici - Ambito applicativo.

In materia di falsità in atti, la previsione di cui all'art. 491-bis cod. pen. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo, quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo dello stesso, ricomprendendo, in entrambi i casi, le due distinte articolazioni della fattispecie penale, ovvero che l'ipotesi di falsità riguardi direttamente i dati e le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria e l'ipotesi che riguardi, invece, contesti programmatici specificamente destinati a elaborare dati e informazioni, come prescritto dall'ultima parte della norma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 479 bis

Massime precedenti Conformi: N. 7752 del 2009 Rv. 243531 - 01, N. 12576 del 2013 Rv. 255379 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16786 del 2021 Rv. 281335 - 01, N. 45313 del 2005 Rv. 232735 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 32936 del 12/07/2023 Cc. (dep. **27/07/2023**) Rv. **284989 - 01**

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. Imputato: FONTANA ATTILIO C/ PARAGONE GIANLUIGI. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE VARESE, 28/02/2017

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Archiviazione - Ordinanza del giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione - Potere di valutazione giuridica di sussistenza del reato ex art. 408 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 22 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) - Sussistenza - Abnormalità del provvedimento - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non è abnorme, per carenza di potere in concreto, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, disponga, alla luce degli elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento, l'archiviazione del procedimento, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato. (Fattispecie in tema di diffamazione in cui il Giudice per le indagini preliminari, sulla base della valutazione della piattaforma conoscitiva, insuscettibile di acquisizioni ulteriori, ha escluso l'esistenza di espressioni lesive della reputazione dell'opponente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 22

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29541 del 2020 Rv. 280027 - 05, N. 37502 del 2022 Rv. 283552 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 31186 del 27/06/2023 Cc. (dep. **18/07/2023**) Rv. **285072 - 01**

Presidente: **SABEONE GERARDO.** *Estensore:* **CAPUTO ANGELO.** *Relatore:* **CAPUTO ANGELO.** *Imputato:* **ORSINI STEFANO. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 15/11/2022

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente - Denaro di certa provenienza lecita percepito successivamente all'esecuzione del sequestro o della confisca - Sequestrabilità - Possibilità - Esclusione - Condizioni.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente (nella specie, bancarotta fraudolenta patrimoniale) non può avere a oggetto denaro di certa provenienza lecita, percepito successivamente all'esecuzione del sequestro o, in caso di mancata adozione della misura cautelare reale, della confisca, qualora, essendo venuto meno nel patrimonio dell'imputato, al momento della cautela reale o dell'ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l'automatica confusione nel patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare o di quella ablativa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264437 - 01, N. 42415 del 2021 Rv. 282037 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 32918 del 23/06/2023 Ud. (dep. **27/07/2023**) Rv. **285010 - 02**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.** *Relatore:* **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **MIRRA LUIGI. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 07/06/2022

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Delitto contestato "uti singulus" - Successiva contestazione ex art. 110 cod. pen. - Identità del fatto - Divieto di "bis in idem" - Operatività - Sussistenza.

La contestazione al medesimo soggetto, ora come singolo, ora come concorrente, di uno stesso fatto di reato non ne muta la struttura e le caratteristiche di accadimento di vita e non consente di sottrarsi all'operatività del divieto di secondo giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 32918 del 23/06/2023 Ud. (dep. **27/07/2023**) Rv. **285010 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: MIRRA LUIGI. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 07/06/2022

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Delitto procedibile a querela - Declaratoria di improcedibilità per difetto di querela - Successivo esercizio dell'azione penale per il medesimo reato corredato da circostanze - Procedibilità d'ufficio - Divieto di "bis in idem" - Operatività - Sussistenza.

Il divieto di secondo giudizio non patisce eccezioni quando, in relazione al medesimo fatto già oggetto di sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, sia nuovamente esercitata l'azione penale non già perché la querela sia stata successivamente portata all'attenzione dell'organo inquirente, ma perché lo stesso addebito è stato corredato dall'inedita contestazione di circostanze che lo hanno reso perseguibile di ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all'evento e al nesso causale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 345 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31446 del 2008 Rv. 240894 - 01, N. 42630 del 2022 Rv. 283687 - 01 Rv. 283687 - 01, N. 4636 del 2014 Rv. 258714 - 01, N. 8855 del 2000 Rv. 216901 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 31726 del 20/06/2023 Ud. (dep. **20/07/2023**) Rv. **284874 - 01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: CORBUCCI LEONARDO C/ MORESCHI GIANNI. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 12/05/2022

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Responsabile di un ufficio stampa - Divulgazione a testate giornalistiche di uno scritto diffamatorio redatto da altri - Reato - Configurabilità - Ragioni.

Integra il delitto di diffamazione la condotta del responsabile di un ufficio stampa che, su disposizione del suo autore, invii a varie testate giornalistiche, per l'eventuale pubblicazione, uno scritto lesivo dell'altrui reputazione, poiché la consapevole e volontaria divulgazione del documento è condotta eziologicamente funzionale all'ostensione delle notizie in danno della persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3705 del 1999 Rv. 213535 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 522 del 2017 Rv. 269016 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 32910 del 20/06/2023 Ud. (dep. **27/07/2023**) Rv. **285009 - 01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: NICOLESCU CIPRIAN. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 22/09/2022

666009 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - IN GENERE - Appello - Tardiva notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Rinuncia a comparire dell'imputato - Eccezione di nullità tempestivamente formulata dal difensore - Irrilevanza - Limiti.

Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine per la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza integra una nullità generale a regime intermedio che non è sanata dalla rinuncia a comparire dello stesso, ove il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità indicando le ripercussioni che il mancato rispetto del termine ha ingenerato sull'effettività e adeguatezza della difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184 com. 1

Massime precedenti Difformi: N. 5593 del 1997 Rv. 208921 - 01, N. 27550 del 2019 Rv. 276110 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28408 del 2022 Rv. 283349 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 30752 del 16/06/2023 Cc. (dep. **14/07/2023**) Rv. **284944 - 01**

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: GASPARRINI CARLO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 31/01/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Assoluzione per insussistenza del fatto - Dichiarazione di ammissibilità dell'appello della parte civile - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Applicazione anche ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia antecedente al 30 dicembre 2022 - Sussistenza - Ragioni.

Non è impugnabile il provvedimento con cui la Corte d'appello, investita dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", abbia ritenuto, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, l'ammissibilità dell'impugnazione e rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della stessa Corte d'appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22065 del 2021 Rv. 281228 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 28352 del 01/06/2023 Ud. (dep. **03/07/2023**) Rv. **284811 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: LUPASCU ANISOARA. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 21/07/2022

667021 PARTE CIVILE - SPESE - Giudizio di rinvio in tema di circostanze aggravanti - Interesse a partecipare della parte civile - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Liquidazione delle spese processuali - Spettanza.

In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse della parte civile a interloquire nel giudizio di rinvio sulla ricorrenza di una o più circostanze aggravanti a carico dell'imputato, anche ove non ne venga in discussione la responsabilità penale per il fatto di reato, in quanto si tratta di aspetti suscettibili di incidere sull'entità del risarcimento del danno. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto il conseguente diritto della parte civile a ottenere, secondo il generale criterio della soccombenza, la rifusione della spese di lite sostenute).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Conformi: N. 49038 del 2014 Rv. 261142 - 01, N. 23970 del 2022 Rv. 283392 - 02, N. 47782 del 2018 Rv. 273992 - 01, N. 21687 del 2019 Rv. 276114 - 01, N. 574 del 2020 Rv. 278492 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 38701 del 2013 Rv. 256889 - 01, N. 15482 del 2018 Rv. 272854 - 01, N. 31843 del 2011 Rv. 250769 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15806 del 2019 Rv. 276627 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41476 del 2005 Rv. 232165 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 33269 del 01/06/2023 Ud. (dep. **28/07/2023**) Rv. **285011 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CATENA ROSSELLA. Relatore: CATENA ROSSELLA. Imputato: NICA CORNEL NICOLAE. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PERUGIA, 30/03/2022

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Omessa indicazione della "trattazione cartolare" nell'avviso di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Proroga della modalità cartolare ex art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Rilevanza del tenore letterale dell'avviso - Legittimo affidamento in ordine alla trattazione orale - Esclusione.

L'omessa indicazione della trattazione cartolare nell'avviso di fissazione dell'udienza, riportante soltanto la dicitura "è fissata udienza pubblica", notificato dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 198 del 2022, non determina un legittimo affidamento in merito alla trattazione orale del ricorso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/12/2022 num. 198 art. 8 com. 8, Legge 24/02/2023 num. 14

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 31179 del 23/05/2023** Ud. (dep. **18/07/2023**) Rv. **285070 - 01**

Presidente: SABONE GERARDO. Estensore: CATENA ROSSELLA. Relatore: CATENA ROSSELLA. Imputato: DE FRANCESCO ALDO. P.M. DI LEO GIOVANNI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 03/10/2022

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Invio di "e-mail" a contenuto diffamatorio a singole caselle riservate di posta elettronica - Aggravante prevista dall'art. 595, comma terzo, cod. pen. - Esclusione.

In tema di diffamazione, l'invio di una e-mail di contenuto diffamatorio a singole caselle di posta elettronica riservate non configura l'aggravante delle offese arrecate a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità in quanto non comporta alcuna automatica diffusione a un numero indeterminato di soggetti. (In motivazione la Corte ha precisato che non può confondersi lo strumento informatico usato per trasmettere la comunicazione con la diffusività della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 29221 del 2011 Rv. 250459 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 44980 del 2012 Rv. 254044 - 01, N. 34831 del 2020 Rv. 280034 - 01, N. 55386 del 2018 Rv. 274608 - 01, N. 13252 del 2021 Rv. 280814 - 01, N. 18919 del 2016 Rv. 266827 - 01

Sez. 5, **Sentenza n. 29655 del 19/05/2023** Cc. (dep. **10/07/2023**) Rv. **284848 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CATENA ROSSELLA. Relatore: CATENA ROSSELLA. Imputato: CHIERCHIA ANGELO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 10/01/2023

661142 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE - Data di ricezione di un provvedimento - Omessa apposizione sul provvedimento - Possibilità di desumerla da atti equipollenti fidefacienti - Sussistenza.

La data di ricezione di un atto da parte di un ufficio giudiziario, ove non certificata sull'atto stesso, può desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede e non può essere posta in discussione se non deducendone la falsità. (Fattispecie in cui, in assenza del deposito del decreto di videosorveglianza presso la segreteria dell'ufficio, la data del provvedimento del pubblico ministero è stata individuata in quella di inizio delle operazioni da parte della polizia giudiziaria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 4231 del 2008 Rv. 239276 - 01

Sez. 5, **Sentenza n. 28334 del 10/05/2023** Ud. (dep. **03/07/2023**) Rv. **284814 - 01**

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: GIANGRANDE ENRICO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 20/12/2021

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Nota di voltura catastale - Natura di atto pubblico - Configurabilità - Ragioni.

In tema di delitti contro la fede pubblica, la nota di voltura catastale costituisce atto pubblico, caratterizzato non solo dal suo particolare contenuto di derivazione da altri atti, ma anche e

SEZIONE QUINTA

soprattutto dall'esercizio di una tipica funzione dell'ufficio catastale, concernente la fonte da cui promana, l'opera dell'ufficio stesso, i fatti caduti sotto la diretta percezione ed il diretto controllo del pubblico ufficiale nonché la costituzione di un titolo di credito di natura fiscale in favore dello Stato nei confronti del nuovo titolare della proprietà o del possesso dell'immobile, quale risulta individuato dall'eseguita voltura. (Conf.: Sez. 5, n. 889 del 1967, Rv. 105244-01; Sez.3,n. 877 del 1966, Rv. 101318-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 35006 del 2015 Rv. 265019 - 01, N. 40785 del 2013 Rv. 257202 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 33266 del 09/05/2023 Ud. (dep. 28/07/2023) Rv. 284990 - 01

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: PANE GIUSEPPE. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/05/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Accordo concernente anche il motivo relativo alla prescrizione del reato - Deducibilità della prescrizione mediante ricorso per cassazione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, in assenza di una doglianza specifica in ordine all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati tributari, aveva confermato la confisca integrale del profitto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Vedi: N. 51169 del 2018 Rv. 274384 - 01, N. 21666 del 2013 Rv. 256076 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19415 del 2023 Rv. 284481 - 01, N. 18953 del 2016 Rv. 266333 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 31184 del 27/04/2023 Cc. (dep. 18/07/2023) Rv. 285071 - 02

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: PMT C/ PATRI STEFANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 26/01/2023

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Omesso interrogatorio di un indagato ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. - Nullità del decreto di citazione a giudizio - Regressione processuale estesa a tutti i coimputati - Abnormità - Sussistenza.

E' abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso interrogatorio di un coimputato che ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., disponga la regressione del procedimento alla fase antecedente anche per gli altri coimputati nei cui confronti non sia ravvisabile siffatta nullità.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18653 del 2021 Rv. 281200 - 01, N. 610 del 2012 Rv. 251939 - 01, N. 20011 del 2016 Rv. 266895 - 01, N. 46640 del 2015 Rv. 265204 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 28230 del 2017 Rv. 270452 - 01, N. 478 del 2006 Rv. 232841 - 01, N. 28302 del 2021 Rv. 281798 - 01, N. 50135 del 2017 Rv. 271185 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238240 - 01, N. 28807 del 2002 Rv. 221999 - 01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 29340 del 19/04/2023 Cc. (dep. **06/07/2023**) Rv. **284816 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: SUARES ALESSANDRO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 02/01/2023

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Istanza proposta da difensore non cassazionista - Inammissibilità - Ragioni - Sanabilità - Esclusione.

È inammissibile l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista, considerato che essa deve essere proposta da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, senza che detto "deficit" possa essere sanato dalla proposizione di motivi nuovi e memorie, ex art. 611 cod. proc. pen., da parte di difensore iscritto al predetto albo, trattandosi di vizio radicale inficiante i motivi originari, per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di proposizione dell'istanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

Massime precedenti Conformi: N. 32829 del 2006 Rv. 235200 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38293 del 2004 Rv. 229737 - 01, N. 48044 del 2019 Rv. 277850 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8914 del 2018 Rv. 272010 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 29340 del 19/04/2023 Cc. (dep. **06/07/2023**) Rv. **284816 - 02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: SUARES ALESSANDRO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 02/01/2023

678011 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - Istanza ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre tempestiva impugnazione - Difesa - Onere della prova - Contenuto.

In tema di richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore dare la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la

SEZIONE QUINTA

cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti emergenziali "antipandemici".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 55106 del 2017 Rv. 271660 - 01, N. 32829 del 2006 Rv. 235200 - 01, N. 39437 del 2013 Rv. 257221 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 29331 del 23/03/2023 Cc. (dep. **06/07/2023**) Rv. **284815 - 01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **PMT C/ CAVALLI SERGIO AMEDE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE FOGGIA, 21/12/2022

663079 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. - Imputazione coatta senza previa udienza camerale - Nullità o abnormità del provvedimento - Esclusione - Ragioni.

In tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il provvedimento col quale il giudice ordina l'imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., senza la previa fissazione dell'udienza camerale non è nullo né abnorme, ma è legittimamente emesso ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., se non è stata presentata opposizione o se la stessa è inammissibile, prefigurando quest'ultima norma un'ipotesi di contraddittorio camerale solo eventuale, rispetto alla quale le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. risultano applicabili solo in quanto compatibili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49046 del 2017 Rv. 271478 - 01, N. 14740 del 2020 Rv. 279380 - 01, N. 10455 del 2018 Rv. 272247 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38954 del 2019 Rv. 276463 - 01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 29331 del 23/03/2023 Cc. (dep. **06/07/2023**) Rv. **284815 - 02**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **PMT C/ CAVALLI SERGIO AMEDE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE FOGGIA, 21/12/2022

663083 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - AVVISO - Omesso avviso alla persona offesa dell'avviso ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. - Interesse del pubblico ministero ad impugnare - Esclusione - Ragioni.

In tema di archiviazione, il pubblico ministero non è legittimato a dolersi dell'omessa notifica alla persona offesa dell'avviso ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. per l'udienza a seguito di richiesta di archiviazione, non vertendosi in ipotesi di nullità assoluta e non avendo egli interesse, ai sensi dell'art. 182, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. pen., all'osservanza della disposizione violata.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6747 del 2023 Rv. 284126 - 01, N. 20595 del 2021 Rv. 281180 - 01, N. 17447 del 2015 Rv. 263572 - 01, N. 19281 del 2017 Rv. 269697 - 01

LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 31001 del 14/07/2023 Cc. (dep. **17/07/2023**) Rv. **285081 - 01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: TABITE ABDERRAHIM CUI 045C4HB. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 08/06/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - M.A.E. - Condizioni detentive in Francia - Carattere ostativo ai fini della consegna - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di mandato di arresto europeo, le condizioni detentive nelle carceri francesi non hanno carattere ostativo ai fini della consegna, avendo la Francia posto rimedio al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti con provvedimenti legislativi di natura strutturale (legge n. 403 dell'8 aprile 2021 e connesso decreto n. 2021/1184, in vigore dal 2021), disciplinanti un meccanismo impugnatorio che affida a un giudice la verifica delle condizioni restrittive individuali, ai fini dell'adozione di misure di effettiva "protezione" (quali il trasferimento, la scarcerazione con sorveglianza o la detenzione domiciliare), tale da rendere ingiustificata la richiesta di informazioni suppletive da parte dell'Autorità Giudiziaria italiana.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 26383 del 2018 Rv. 273803 - 01, N. 44015 del 2022 Rv. 284002 - 01, N. 18044 del 2022 Rv. 283157 - 01, N. 22249 del 2017 Rv. 269920 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 30770 del 12/07/2023 Cc. (dep. **14/07/2023**) Rv. **284968 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: REDA ENRICO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' COSENZA, 01/03/2023

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - "Bonus" carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 - Conseguimento indebito di erogazione - Configurabilità del reato - Fattispecie.

In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, integra il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. la condotta di chi consegue indebitamente erogazioni statali, consistenti nel rimborso delle somme riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione in favore dei docenti (cd. "bonus carta del docente"), di cui all'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo a fini di confisca dei rimborsi riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione a tale titolo, percepiti dal l.r. della società erogatrice mediante la presentazione di fatture e documentazione falsificata, concernente l'acquisto di beni diversi da quelli consentiti).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 121 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 03/04/2013 num. 55, Decreto Legisl. 27/12/2018 num. 148

Massime precedenti Vedi: N. 44878 del 2019 Rv. 279036 - 03, N. 40260 del 2017 Rv. 271036 - 01, N. 51962 del 2018 Rv. 274510 - 02, N. 9060 del 2023 Rv. 284336 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7537 del 2011 Rv. 249104 - 01, N. 16568 del 2007 Rv. 235962 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 31171 del 20/06/2023 Ud. (dep. **18/07/2023**) Rv. **285085 - 02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: PMT C/ CANU LAURA. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 14/02/2023

606098 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Elementi costitutivi - Individuazione.

Ai fini dell'integrazione del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326, comma primo, cod. pen., è necessario che la notizia rivelata inerisca all'ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e sia destinata a rimanere segreta (tale non essendo quella che il destinatario abbia titolo legittimo a conoscere) e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri connessi alla funzione, ovvero utilizzando in modo distorto i poteri o le prerogative derivanti dalla stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16802 del 2021 Rv. 281303 - 02, N. 19216 del 2017 Rv. 269776 - 01, N. 39312 del 2022 Rv. 283941 - 01, N. 11664 del 2016 Rv. 266321 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4694 del 2012 Rv. 251271 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 30150 del 20/06/2023 Ud. (dep. **11/07/2023**) Rv. **284849 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: C. P.M. GARGIULO VINCENZO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 30/09/2022

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Obbligo di mantenimento - Art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Accordo negoziale concluso in sede stragiudiziale tra i genitori che comprimano il diritto ai mezzi di sussistenza del minore - Irrilevanza - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'accordo negoziale concluso in sede stragiudiziale, pur quando non trasfuso nella decisione assunta dall'autorità giudiziaria civile, in cui i genitori comprimano il diritto ai mezzi di sussistenza del minore, posto che il suddetto negozio giuridico non può spingersi sino al punto di privare il minore del diritto al mantenimento e non può legittimare condotte omissive tese a ledere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dei necessari mezzi di sussistenza. (Fattispecie relativa alla stipula di un accordo negoziale stragiudiziale in cui il genitore affidatario, in cambio dell'autorizzazione a portare il figlio all'estero, rinunciava, in

SEZIONE SESTA

costanza della decisione assunta dal giudice civile ma non recepita nel provvedimento di quest'ultimo, alla corresponsione da parte dell'imputato della somma determinata dall'autorità giudiziaria civile e dovutagli mensilmente per il mantenimento del figlio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 36392 del 2019 Rv. 276833 - 01, N. 5237 del 2020 Rv. 278341 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 31171 del 20/06/2023 Ud. (dep. 18/07/2023) Rv. 285085 - 01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: PMT C/ CANU LAURA. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 14/02/2023

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Raccolta e conservazione di immagini di videosorveglianza a tutela della sicurezza pubblica - Pubblico servizio - Configurabilità - Ragioni - Svolto da privato operante con strumenti di diritto privato - Irrilevanza - Fattispecie in tema di rivelazione di segreti d'ufficio.

Costituisce pubblico servizio, agli effetti dell'art. 358, comma secondo, cod. pen., l'attività di raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione di dati personali quali sono l'immagine di una persona e l'ubicazione della stessa in un dato luogo e momento, in quanto attività di pubblico interesse, effettuata per ragioni di sicurezza, collettiva ed individuale, e quindi in un ambito tipicamente disciplinato da norme pubblicistiche e da atti autoritativi, sia essa svolta da un ente provvisto di pubblici poteri ovvero da privati operanti per conto di esso con strumenti di diritto privato. (Fattispecie, relativa a reato di rivelazione di segreti d'ufficio, in cui la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricata di pubblico servizio alla I.r. della società di gestione del "server" su cui venivano riversate le immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza del territorio comunale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 com. 1, Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 sexies PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 49286 del 2015 Rv. 265702 - 01, N. 37076 del 2021 Rv. 282305 - 01, N. 3157 del 2022 Rv. 282682 - 01, N. 36874 del 2017 Rv. 270816 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 31588 del 14/06/2023 Cc. (dep. 20/07/2023) Rv. 285088 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: PG C/ BOYUN BARIS (CUI 0. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 21/03/2023

675034 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - REATI POLITICI E DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA - Domanda di estradizione per un delitto comune - Sottostante movente politico - Causa obbligatoria di rigetto della domanda - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, è causa obbligatoria di rigetto della domanda la finalità di persecuzione politica dissimulata da una richiesta di consegna per un reato comune, ove siano

SEZIONE SESTA

allegati dall'interessato elementi concreti dai quali desumere che la consegna prelude alla violazione di diritti fondamentali della persona. (Fattispecie relativa a domanda di estradizione passiva verso la Turchia, nella quale la Corte, rifacendosi ai più recenti rapporti informativi di Amnesty International e del Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa, ha ritenuto sussistente il rischio che, pur se indagato per reati comuni, l'estradando, soggetto di etnia curda affiliato ad un partito filo-curdo, potesse essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti per motivi politici).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C), Cod. Pen. art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 10656 del 2022 Rv. 283006 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26742 del 2021 Rv. 281820 - 01, N. 39709 del 2002 Rv. 223198 - 01, N. 2282 del 2016 Rv. 266253 - 01, N. 5089 del 2014 Rv. 258148 - 01, N. 54467 del 2016 Rv. 268932 - 01 Rv. 268933 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 33468 del 14/06/2023 Ud. (dep. **31/07/2023**) Rv. **285092 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: VIOLA LEONE. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 13/01/2023

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Gioco del lotto - Somme riscosse dal concessionario del servizio di ricevitoria - Ritardato versamento all'Azienda Autonoma Monopoli di Stato - Momento consumativo del reato - Indicazione.

In tema di peculato per ritardato versamento, da parte del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato, il reato non si perfeziona allo spirare del termine indicato nell'intimazione che l'amministrazione è tenuta ad inviare all'agente, ma allorquando emerga senza dubbio, dalle caratteristiche del fatto, che si è realizzata l'interversione del titolo del possesso, ovvero che il concessionario ha agito "uti dominus".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 33 com. 2, Legge 19/04/1990 num. 85 art. 8, Cod. Pen. art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 38339 del 2022 Rv. 283940 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 43279 del 2009 Rv. 244992 - 01, N. 31920 del 2019 Rv. 276805 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4937 del 2020 Rv. 278116 - 01, N. 3601 del 2021 Rv. 280486 - 01, N. 16786 del 2021 Rv. 281335 - 02, N. 53125 del 2014 Rv. 261680 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 31173 del 13/06/2023 Cc. (dep. **18/07/2023**) Rv. **284850 - 01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: PMT C/ ALBANESE GIOVANNI. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 18/02/2023

SEZIONE SESTA

671021 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - Procedimento di convalida dell'arresto - Celebrato dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Relazione orale degli agenti o degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto - Obbligatorietà - Esclusione - Condizioni - Ragioni.

Il procedimento di convalida dell'arresto in flagranza dinanzi al tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell'art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l'oralità della relazione afferente l'eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell'arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 383 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 387, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 120, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 14971 del 2023 Rv. 284323 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 31174 del 13/06/2023 Cc. (dep. 18/07/2023) Rv. 285086 - 01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: TOMMASI ANDREA VINCENZO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE MILANO, 10/03/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Richiesta proveniente dalla Repubblica di San Marino avente ad oggetto l'esecuzione di un sequestro preventivo a fini di confisca - Strumento convenzionale applicabile - Indicazioni - Ragioni.

In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, lo strumento convenzionale applicabile alla richiesta proveniente dalla Repubblica di San Marino, avente ad oggetto l'esecuzione di un sequestro preventivo a fini di confisca, è la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato e sul finanziamento del terrorismo, stipulata a Varsavia il 16 maggio 2005, a termini della quale la trasmissione diretta della richiesta tra le diverse Autorità giudiziarie è consentita solo in presenza del presupposto dell'urgenza, e non la Convenzione bilaterale di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata a Roma il 31 marzo 1939 e ratificata con legge 6 giugno 1939, n. 1320, che disciplina la diversa materia della richiesta di cooperazione giudiziaria a scopo probatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 737 bis, Tratt. Internaz. 16/05/2005, Legge 06/06/1939 num. 1320

Massime precedenti Vedi: N. 444 del 2021 Rv. 280476 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 31174 del 13/06/2023** Cc. (dep. 18/07/2023) Rv. 285086 - 02

Presidente: **DE AMICIS GAETANO**. Estensore: **CALVANESE ERSILIA**. Relatore: **CALVANESE ERSILIA**. Imputato: **TOMMASI ANDREA VINCENZO**. P.M. **SALVADORI SILVIA**. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE MILANO, 10/03/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Richiesta di cooperazione giudiziaria - Relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Convenzione europea del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca - Trasmissione con modalità diverse da quelle convenzionali - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniera, la richiesta di cooperazione avente ad oggetto l'esecuzione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere trasmessa con modalità diverse da quelle previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato, stipulata a Varsavia il 16 maggio 2005, purchè non vi sia incertezza sulla provenienza della documentazione e sulla sua autenticità e siano rispettate le procedure interne di comunicazione dettate dall'art. 737-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a richiesta di assistenza della Repubblica di San Marino).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 737 bis, Tratt. Internaz. 16/05/2005

Massime precedenti Vedi: N. 51610 del 2019 Rv. 277576 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 30981 del 07/06/2023** Ud. (dep. 17/07/2023) Rv. 285080 - 01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO**. Estensore: **D'ARCANGELO FABRIZIO**. Relatore: **D'ARCANGELO FABRIZIO**. Imputato: **PONTRANDOLFO NADIA**. P.M. **MOLINO PIETRO**. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 29/03/2022

595018 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Addebito di un fatto vero non costituente reato - Sussistenza del delitto - Esclusione - Fattispecie.

Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato. (Fattispecie in cui l'imputata aveva incolpato i conduttori dell'appropriazione di un bene immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 34825 del 2009 Rv. 244767 - 01, N. 33855 del 2001 Rv. 219812 - 01, N. 1638 del 2003 Rv. 223246 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26542 del 2015 Rv. 263918 - 01, N. 10125 del 1997 Rv. 208818 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 31397 del 24/05/2023** Ud. (dep. 19/07/2023) Rv. 284979 - 01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO**. Estensore: **GALLUCCI ENRICO**. Relatore: **GALLUCCI ENRICO**. Imputato: **F. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE**. (Conf.)

SEZIONE SESTA

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 23/11/2022

606083 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - Tutore dell'incapace - Omesso deposito del rendiconto - Configurabilità del reato di omissione di atti d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di omissione di atti di ufficio la condotta del tutore del soggetto incapace che ometta di depositare il rendiconto al momento della cessazione dalle funzioni, in quanto la qualifica pubblicistica connessa alla funzione svolta non viene meno nel caso di mancata redazione e presentazione dei rendiconti dovuti. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo generale di rendicontazione risponde all'esigenza dei soggetti interessati di svolgere il pieno controllo sull'attività espletata e di accertare le posizioni debitorie o creditorie del tutore nei confronti dello stesso amministrato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Civ. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 23353 del 2014 Rv. 259910 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 33030 del 24/05/2023 Ud. (dep. **28/07/2023**) Rv. **285091 - 01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **D'AMBROSIO CORRADO.** *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 04/10/2022

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Sentenza di merito dichiarativa della prescrizione - Ricorso per cassazione - Richiesta di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - Evidenza della prova dell'innocenza - Necessità.

A fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8135 del 2019 Rv. 275219 - 01, N. 12731 del 2021 Rv. 281569 - 01, N. 18069 del 2022 Rv. 283131 - 01, N. 27725 del 2018 Rv. 273679 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 32319 del 24/05/2023** Ud. (dep. **25/07/2023**) Rv. **284945 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: PG C/ BOCCHIOTTI MARIA ALE. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 21/11/2022

606015 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Concorso per l'assunzione di professori universitari - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Non è configurabile il delitto di turbata libertà degli incanti nel caso di procedure di concorso finalizzate al reclutamento di docenti universitari, posto che la norma incriminatrice, nel riferirsi testualmente a nozioni tecniche dal significato infungibile, indicato nel codice degli appalti e nella normativa di settore di cui al r.d. n. 2440 del 1923 e al r.d. n. 827 del 1924, circoscrive la tutela alle sole procedure finalizzate alla cessione di beni o all'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio e non ai concorsi per il reclutamento del personale docente delle università, caratterizzati dalla valutazione di offerte che si risolvono nell'attività pregressa del candidato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 353 bis, Legge 30/12/2010 num. 240 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 176 art. 23, Legge 11/09/2020 num. 120 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8044 del 2016 Rv. 266118 - 01, N. 5536 del 2022 Rv. 282902 - 01, N. 6603 del 2021 Rv. 280836 - 01, N. 26556 del 2021 Rv. 281470 - 01, N. 9385 del 2018 Rv. 272227 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 30153 del 18/05/2023** Cc. (dep. **11/07/2023**) Rv. **285079 - 02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: BANCA IFIS SPA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 11/07/2022

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca - Tutela dei terzi creditori - Cessione del credito anteriore al sequestro - Verifica della buona fede - Posizione del cedente - Rilevanza - Contenuto - Fattispecie.

In materia di confisca di prevenzione e tutela dei diritti dei terzi creditori, in caso di cessione del credito in epoca antecedente al sequestro, la valutazione inerente alla buona fede va riferita alla posizione del cedente, originario interlocutore del proposto nell'operazione negoziale che ha dato luogo al credito, sicché la verifica del giudice della prevenzione deve attenere ai rapporti relativi a tale fase pregressa ed alle cautele prestate dal creditore cedente e non invece al contegno tenuto dal cessionario nell'acquisire la posizione creditoria. (Nella fattispecie, relativa a crediti ceduti ad un istituto bancario in forza di contratto di "factoring", la Corte ha annullato il provvedimento reiettivo delle domande di insinua avanzate dalla banca, sul rilievo che il cedente, fornitore del proposto, non era dotato di particolari strumenti di rilevazione e verifica della serietà, anche commerciale, di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 151 art. 52, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 20, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 10770 del 2015 Rv. 263297 - 01, N. 25505 del 2017 Rv. 270028 - 01, N. 55715 del 2017 Rv. 272232 - 01, N. 9 del 1999 Rv. 213511 - 01, N. 50018 del 2015 Rv. 265930 - 01, N. 12510 del 2022 Rv. 283108 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29847 del 2018 Rv. 272978 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 30153 del 18/05/2023 Cc. (dep. **11/07/2023**) Rv. **285079 - 01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.** *Relatore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.** *Imputato:* **BANCA IFIS SPA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 11/07/2022

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca o sequestro di prevenzione - Tutela dei terzi creditori ex art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, come modif. dalla legge n. 161 del 2017 - Strumentalità del credito rispetto all'attività illecita - Onere probatorio - Ripartizione - Onere motivazionale - Indicazione.

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche a seguito delle modifiche operate dall'art. 20 legge 17 ottobre 2017, n. 161, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, "a meno che" - come recita il nuovo testo della disposizione - non risulti accertata la strumentalità del credito da insinuare rispetto all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, solo in tal caso incombando sul creditore, ai fini dell'insinuazione al passivo della procedura, l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata. (In parte motiva, la Corte ha precisato che del requisito della strumentalità il tribunale deve fornire analitica dimostrazione, muovendo dalla condotta e delle cointeressenze del proposto, ricostruendo l'operazione negoziale da cui il credito è sorto e segnalando gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta sua finalizzazione illecita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 25505 del 2017 Rv. 270028 - 01, N. 55715 del 2017 Rv. 272232 - 01, N. 6746 del 2021 Rv. 280793 - 01, N. 50018 del 2015 Rv. 265930 - 01, N. 27692 del 2021 Rv. 281821 - 01, N. 12510 del 2022 Rv. 283108 - 01 Rv. 283108 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29847 del 2018 Rv. 272978 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 31169 del 16/05/2023 Ud. (dep. **18/07/2023**) Rv. **285084 - 01**

Presidente: **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **PIETROLUONGO PASQUALE. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/10/2022

595053 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Atti idonei ad eludere le investigazioni - Tentativo - Configurabilità - Condizioni.

SEZIONE SESTA

In tema di delitti contro l'amministrazione della giustizia, è configurabile il tentativo di favoreggiamento personale quando si compiono atti idonei ed univocamente volti ad aiutare qualcuno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, ma l'azione non viene portata a termine per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6662 del 2017 Rv. 269541 - 01, N. 22523 del 2003 Rv. 225971 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18239 del 2013 Rv. 256474 - 01, N. 13143 del 2022 Rv. 283109 - 01, N. 45313 del 2015 Rv. 265099 - 01, N. 43548 del 2019 Rv. 277202 - 03

Sez. 6, Sentenza n. 30768 del 16/05/2023 Cc. (dep. **14/07/2023**) Rv. **284967 - 01**

Presidente: **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **F. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE VASTO, 16/02/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Prescrizioni ex art. 53-bis legge n. 689 del 1981 - Natura giuridica - Indicazione - Applicazione in caso di patteggiamento - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall'art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta formulata dall'imputato per l'applicazione di dette pene sostitutive, ovvero il consenso prestato alla richiesta del pubblico ministero, implica necessariamente l'accettazione delle prescrizioni che le connotano).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5882 del 2019 Rv. 274413 - 01, N. 46157 del 2021 Rv. 282551 - 01, N. 32381 del 2020 Rv. 279876 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24476 del 2010 Rv. 247274 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 29173 del 11/05/2023 Cc. (dep. **05/07/2023**) Rv. **284966 - 01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **AMDOUNI BRAHIM MEHDI MOHAMED HEDI.** *P.M. LETTIERI NICOLA.* (Diff.)

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 01/02/2022

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. n. 134 del 2020 - Ricorso

SEZIONE SESTA

per cassazione trasmesso a mezzo pec - Mancata sottoscrizione digitale degli allegati da parte del difensore - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo pec, ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali. (Fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione digitale della ricevuta di avvenuta consegna delle conclusioni scritte inviate a mezzo pec dal difensore nel giudizio di appello, allegato che, peraltro, era già presente nel fascicolo, e che il difensore aveva prodotto a titolo di cortesia, onde agevolare l'esame del ricorso).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 37 art. 24 com. 6, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 22135 del 2023 Rv. 284644 - 01, N. 37704 del 2022 Rv. 283936 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 40540 del 2021 Rv. 282306 - 01, N. 8604 del 2022 Rv. 282940 - 01, N. 2784 del 2022 Rv. 282490 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 33027 del 10/05/2023 Ud. (dep. **28/07/2023**) Rv. **285090 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: AGOSTINO PASQUALE. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 26/01/2023

577006 PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - Pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) - Applicabilità in appello - Richiesta dell'imputato - Necessità - Termine finale di proposizione - Indicazione.

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19326 del 2015 Rv. 263558 - 01, N. 25833 del 2012 Rv. 253102 - 01, N. 35849 del 2019 Rv. 276716 - 01, N. 25085 del 2010 Rv. 247853 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Ordinanza n. 31809 del 10/05/2023** Cc. (dep. **21/07/2023**) Rv. **285089 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: T. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SULMONA, 07/03/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Territoriale - Determinazione - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Contenuto necessario del provvedimento - Indicazione.

In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, individuando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, i quali esulano dalla sua cognizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 20612 del 2023 Rv. 284720 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 36768 del 2023 Rv. 284937 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 31168 del 09/05/2023** Ud. (dep. **18/07/2023**) Rv. **285083 - 01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: PEDONE SALVATORE. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 20/05/2022

595048 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - IN GENERE - Soggetto attivo - Parte lesa del reato presupposto - Possibilità - Ragioni.

Soggetto attivo del delitto di favoreggiamento personale può essere anche la persona offesa del reato presupposto, poiché anche il suo contributo in favore dell'autore del reato consumato in suo danno è idoneo a causare la lesione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 378 cod. pen. (Conf: Sez. 1, n. 1038 del 1966, Rv. 102754-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34777 del 2020 Rv. 280148 - 01, N. 50206 del 2019 Rv. 278316 - 01, N. 18110 del 2018 Rv. 273180 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 30148 del 03/05/2023 Ud. (dep. **11/07/2023**) Rv. **285047 - 01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: SACCONI ARTURO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 13/12/2022

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen. - Attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. - Presupposti integrativi - Elementi differenziali - Indicazione - Fattispecie.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62. n. 4, cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato, non assumendo per contro rilievo altri parametri, significativi della gravità della vicenda nel suo complesso, che invece rilevano ai fini del riconoscimento della attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen.(Fattispecie in tema di peculato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 4, Cod. Pen. art. 323 bis, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5049 del 2021 Rv. 280615 - 01, N. 344 del 2022 Rv. 282402 - 01, N. 1313 del 2019 Rv. 274939 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 30147 del 03/05/2023 Ud. (dep. **11/07/2023**) Rv. **285046 - 01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: P. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Annula in parte senza rinvio, TRIBUNALE VERBANIA, 22/12/2021

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Subordinazione ai percorsi di recupero ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Determinazione dei termini e delle modalità attuative dei percorsi - Da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere demandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, la definizione dei termini e delle modalità attuative dei detti percorsi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L

Massime precedenti Vedi: N. 17119 del 2019 Rv. 275898 - 01, N. 5064 del 2019 Rv. 275118 - 01, N. 32577 del 2022 Rv. 283617 - 01, N. 35485 del 2021 Rv. 281945 - 01, N. 329 del 2022 Rv. 282401 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37503 del 2022 Rv. 283577 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. **6, Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023** Cc. (dep. **14/07/2023**) Rv. **284978 - 01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **LOMBARDO FRANCESCO ANTONIO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GELA, 19/01/2023

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Pronuncia emessa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Ricorso per cassazione - Dedotta violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11117 del 2023 Rv. 284453 - 01, N. 18772 del 2023 Rv. 284436 - 01, N. 19605 del 2023 Rv. 284614 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23400 del 2022 Rv. 283191 - 01

Sez. **6, Sentenza n. 30146 del 28/04/2023** Ud. (dep. **11/07/2023**) Rv. **285040 - 01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **TERRACCIANO ANNALISA. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/10/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero - Non immediata, ma avvenuta prima della scadenza del termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni delle parti private - Nullità - Esclusione - Condizioni.

Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero non immediata - e tuttavia avvenuta prima della scadenza del termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni delle parti private - non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, salvo il caso in cui sia stata allegata la sussistenza di un concreto pregiudizio derivato alla difesa medesima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 34914 del 2021 Rv. 281941 - 01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 8131 del 2023 Rv. 284369 - 02, N. 21066 del 2022 Rv. 283316 - 01, N. 38177 del 2021 Rv. 282373 - 01, N. 1107 del 2023 Rv. 284164 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 30145 del 28/04/2023 Ud. (dep. **11/07/2023**) Rv. **284964 - 01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: P. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 14/09/2022

671012 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE - Contestazione "aperta" - Modifica dell'imputazione - Necessità - Esclusione - Contestazione "chiusa" - Modifica dell'imputazione - Necessità - Sussistenza - Implicazioni in tema di facoltà processuali - Fattispecie.

In tema di giudizio abbreviato, nel caso di contestazione "aperta" di un reato permanente, estendendosi la cognizione giudiziale all'intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all'imputato spettano le correlate facoltà processuali, in relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa". (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione di maltrattamenti "aperta", ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna per le condotte maltrattanti oggetto di una querela integrativa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12498 del 2023 Rv. 284306 - 01, N. 3344 del 2023 Rv. 283996 - 01 Rv. 283996 - 02, N. 8759 del 2023 Rv. 284212 - 01, N. 21928 del 2022 Rv. 283121 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 30151 del 26/04/2023 Cc. (dep. **11/07/2023**) Rv. **284851 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: GRANDINETTI GIOVANNI. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 18/10/2022

664137 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE - Sequestro preventivo - Presunta interposizione - Soggetto legittimato all'impugnazione - Individuazione - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto terzo che si assuma interposto, è legittimato a proporre ricorso per cassazione il soggetto presunto interponente, che non contesti la propria titolarità dei beni oggetto del sequestro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8625 del 2022 Rv. 282890 - 01, N. 16352 del 2021 Rv. 281098 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 31167 del 13/04/2023 Ud. (dep. **18/07/2023**) Rv. **285082 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: MANCINI PAOLO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 28/09/2022

606093 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Giocate del lotto rimosse dal concessionario della ricevitoria - Ritardato versamento all'AAMS - Configurabilità del reato - Condizioni.

Il delitto di peculato per ritardato versamento, da parte del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate rimosse per conto dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato è configurabile quando la condotta omissiva si protragga oltre la scadenza del termine ultimo indicato nell'intimazione che l'amministrazione è tenuta ad inviare al concessionario sotto la comminatoria della decadenza dalla concessione, a condizione che sia altresì raggiunta la prova dell'interversione del titolo del possesso, evincibile dal protrarsi della sottrazione della "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e comunque tale da denotare inequivocabilmente l'atteggiamento "appropriativo" dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 33 com. 2, DPR 14/10/1958 num. 1074 art. 94, Legge 19/04/1990 num. 85 art. 6, Legge 19/04/1990 num. 85 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 38339 del 2022 Rv. 283940 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 43279 del 2009 Rv. 244992 - 01, N. 31920 del 2019 Rv. 276805 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15853 del 2018 Rv. 272910 - 01, N. 12141 del 2009 Rv. 243054 - 01, N. 16786 del 2021 Rv. 281335 - 02, N. 2693 del 2018 Rv. 272131 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 29157 del 12/04/2023 Cc. (dep. **05/07/2023**) Rv. **285039 - 01**

Presidente: CALVANESE ERSILIA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: VALENTI GAETANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 01/04/2022

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca - Diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale rispetto a quella indicata nella proposta - Violazione del principio di correlazione - Condizioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, non si configura la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora l'ablazione, richiesta per la pericolosità qualificata del proposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, sia disposta per la sua ritenuta pericolosità generica ex art. 1, lett. b), stesso decreto, a condizione che sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo in merito all'abitudine della commissione di delitti idonei a produrre profitti tali da aver costituito il reddito esclusivo, o comunque significativamente rilevante, del proposto, nonché in merito alla perimetrazione temporale della pericolosità, alla riconducibilità degli acquisti a tale periodo ed alla commissione

SEZIONE SESTA

di reati fonte di profitti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8038 del 2019 Rv. 274915 - 01, N. 28695 del 2022 Rv. 283542 - 01, N. 49279 del 2004 Rv. 230769 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4880 del 2015 Rv. 262605 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 29157 del 12/04/2023 Cc. (dep. **05/07/2023**) Rv. **285039 - 02**

Presidente: **CALVANESE ERSILIA.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **VALENTI GAETANO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 01/04/2022

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di prevenzione - Pericolosità sociale c.d. generica - Parametri definiti da Corte cost., sent. n. 24 del 2019 - Rapporto tra profitti illeciti ricavati dalle condotte criminose e valore dei beni oggetto di ablazione - Congruenza - Necessità.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ablazione disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la ritenuta pericolosità generica del proposto, si giustifica, alla luce dei parametri definiti dalla Corte costituzionale con sent. n. 24 del 2019, se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita il proposto non sia in grado di giustificare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25042 del 2022 Rv. 283559 - 01, N. 182 del 2021 Rv. 280145 - 03, N. 27366 del 2021 Rv. 281620 - 01, N. 33540 del 2021 Rv. 281939 - 02

Sez. 6, Sentenza n. 31390 del 30/03/2023 Ud. (dep. **19/07/2023**) Rv. **285087 - 01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **VIGNA MARIA SABINA.** *Relatore:* **VIGNA MARIA SABINA.** *Imputato:* **P. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 06/06/2022

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - "Famiglia" e "convivenza" ex art. 572 cod. pen. - Nozione - Conseguenze - Cessazione della convivenza "more uxorio" - Maltrattamenti in famiglia - Configurabilità - Esclusione - Atti persecutori ex art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza.

In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura

SEZIONE SESTA

comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Costituzione art. 25

Massime precedenti Conformi: N. 38336 del 2022 Rv. 283939 - 01, N. 45095 del 2021 Rv. 282398 - 01 Rv. 282398 - 01, N. 15883 del 2022 Rv. 283436 - 01, N. 9663 del 2022 Rv. 283120 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 7259 del 2022 Rv. 283047 - 01, N. 17888 del 2021 Rv. 281092 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 39532 del 2021 Rv. 282254 - 01, N. 10626 del 2022 Rv. 283003 - 02, N. 37077 del 2020 Rv. 280431 - 01, N. 19839 del 2022 Rv. 283465 - 01

LUGLIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



SEZIONE SETTIMA

Sez. 7, Ord. n. 30345 del 07/06/2023 Cc. (dep. **12/07/2023**) Rv. **285098 - 01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: MANFRE' GIOVANNI.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 20/04/2022

609112 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Garanzia della presunzione di innocenza di cui all'art. 115-bis cod. proc. pen. - Giudizio prognostico - Precedenti giudiziari - Valutazione - Legittimità - Ragioni.

In tema di sospensione condizionale della pena, anche dopo l'introduzione dell'art. 115-bis cod. proc. pen., teso a rafforzare la presunzione di innocenza in favore dell'indagato e dell'imputato, il giudice può fondare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta anche dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., afferendo i medesimi, indipendentemente dall'essersi tradotti in una condanna definitiva, alla condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 1, Cod. Pen. art. 133 com. 2 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 115 bis, Decreto Legisl. 08/11/2021 num. 188 art. 4 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 44458 del 2015 Rv. 265613 - 01, N. 21169 del 2003 Rv. 224670 - 01, N. 9106 del 2020 Rv. 278685 - 01, N. 18386 del 2021 Rv. 281296 - 01

Sez. 7, Ord. n. 30042 del 06/06/2023 Cc. (dep. **11/07/2023**) Rv. **285097 - 01**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: SIMON ANDREJ.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 11/11/2022

661124 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - ATTO SCRITTO - Sentenza di appello contumaciale - Omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato - Effetti sull'impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia - Esclusione - Ragioni.

L'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso. (In motivazione la Corte ha aggiunto che detta omessa notifica potrebbe assumere residuale rilievo – esclusivamente in funzione della restituzione degli atti al giudice d'appello affinché provveda all'adempimento, a salvaguardia dei diritti dell'imputato – soltanto qualora il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Massime precedenti Conformi: N. 22337 del 2021 Rv. 281391 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 40413 del 2019 Rv. 277121 - 01